**REGNANDO****S. M. VITTORIO EMANUELE****IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che una delle prime cure del Governo della Toscana fosse di restituire nel debito onore le Rappresentanze Municipali, facendo sì che tornassero ad uscire da libere elezioni, come erasi statuito col Regolamento Comunale del 1849, il quale malgrado la buona prova di quattro anni, venne abrogato dal Decreto del 28 Settembre 1853;

Considerando che se al fine di sostituire l'elezione alla tratta, provvide il Decreto del 4 Settembre 1859, ragion voleva che fossero con quello richiamate in vigore le disposizioni tutte che nel Regolamento del 1849 davano norma alla libera amministrazione dei Comuni, senza rifiutare i pochi miglioramenti che il Decreto del 1853 aveva indotto in quel Regolamento;

Considerando che con tale coesistenza di leggi sul regime dei Comuni, gravi difficoltà sarebbero insorte nella congrua applicazione di ciascuna alle relative materie e che però si rendeva necessario di formare di esse un solo ed unico testo, che in sè comprendesse ed alle loro sedi referisse tutte le disposizioni rimaste in vigore, rendendone più chiara la lezione e tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato per le correzioni reputate opportune;

Considerando che con tale provvedimento mentre si dà modo alle nuove Rappresentanze Municipali di procedere con sicura e facile norma, nulla si innuova per il presente e nulla si pregiudica per l'avvenire; perchè dagli ordini attuali informati dal principio di libertà sarà agevole il passaggio a quelle Leggi che avranno comuni i popoli Italiani uniti sotto il regime costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE;

Per questi motivi e sul parere del Consiglio di Stato;

### DECRETA:

Art. 1. Dal primo di Gennaio 1860, e per insino a tanto che non sia compiuta anche agli effetti legislativi l'unione della Toscana al Regno di S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE, al Regolamento Comunale dei 20 Novembre 1849, al Decreto dei 28 Settembre 1853, e all'altro più recente dei 4 Settembre 1859, sottentrerà e sarà riconosciuto in loro vece come unico e solo in uso il nuovo ed emanato testo del Regolamento Comunale che seguita

## REGOLAMENTO COMUNALE

### TITOLO PRIMO

#### Della Rappresentanza Comunale.

---

### CAPITOLO PRIMO

*Delle Persone e dei Collegi che rappresentano i Comuni e delle loro attribuzioni in generale.*

---

Art. 1. **O**gni Comune è rappresentato da un Consiglio Generale, e da un Magistrato composto da un Gonfaloniere e da Priori: Gonfaloniere e Priori che sono pur essi parte del Consiglio Generale.

Art. 2. La Rappresentanza Comunale ha libera amministrazione e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli affari di esso in conformità delle Leggi.

Art. 3. Ritenuta l'osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono dalla Rappresentanza Comunale e sono subietto della sua amministrazione e vigilanza, tutte le istituzioni e fondazioni a prò dell'universalità del Comune, le quali o non siano direttamente sottoposte al Governo, o non abbiano per la legge della fondazione una amministrazione affatto indipendente; e quelle altresì che per volontà dei privati, o in virtù dei predetti Regolamenti particolari, siano ad essa Rappresentanza Comunale sottoposte; ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimoni, e l'amministrazione dei Comuni, con quelli di qualunque istituzione, fondazione, o luogo pio, o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di Comunitativa.

Art. 4. Al Consiglio Generale spettano le parti dell'ordinare negli affari del Comune.

Le parti dell'eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo, o assistito dai Priori.

Art. 5. Gli uffici di Gonfaloniere, di Priore, e di Consigliere sono gratuiti.

## CAPITOLO SECONDO

### *Della formazione del Consiglio Generale.*

Art. 6. Il Consiglio Generale è composto di Consiglieri eletti dai Contribuenti alle varie tasse comunali chiamati dalla presente Legge all'Ufficio di Elettori. Ma insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili, le liste degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli Contribuenti all'imposta sul Catasto fundiario della Toscana.

Art. 7. Il numero dei Priori e Consiglieri che, oltre il Gonfaloniere, formano la Rappresentanza Comunale, è determinato in ragione della popolazione del Circondario di ogni Comune, e nelle seguenti proporzioni.

a) nei Comuni ove la popolazione non supera i 2000 abitanti, i Priori sono tre, ed i Consiglieri sei;

- 4
- b) ove gli abitanti sono più di 2000, ma non oltrepassano i 5000, i Priori sono quattro ed i Consiglieri otto;
  - c) ove gli abitanti sono più di 5000, ma non superano i 10,000, i Priori sono cinque e i Consiglieri dieci;
  - d) ove gli abitanti sono più di 10,000, ma non oltrepassano i 15,000 i Priori sono sei ed i Consiglieri dodici;
  - e) ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000 i Priori sono sette, ed i Consiglieri quattordici;
  - f) ove gli abitanti sono più di 20,000, i Priori sono otto, ed i Consiglieri sedici;
  - g) nel Comune di Lucca i Priori sono nove e i Consiglieri diciotto;
  - h) nei Comuni di Firenze e di Livorno i Priori sono dieci, ed i Consiglieri venti.

Agli effetti che sopra, vale a dire per fissare il numero dei Priori e Consiglieri in ciascun Comune dello Stato, si terranno i dati, che circa alla popolazione risultano dai prospetti pubblicati dall'ufficio dello Stato Civile e Statistica generale. Al termine di dieci anni, e quindi di decennio in decennio, saranno ammesse le mutazioni nel numero dei Priori e Consiglieri che corrispondono a quelle delle popolazioni.

Art. 8. Ogni Consiglio generale ha un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio.

Art. 9. I Consiglieri Comunali e i Supplenti sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista dai contribuenti chiamati dalla Legge all'ufficio di Elettori. Gli Elettori sono convocati ogni anno nel mese di Settembre, e possono dividersi a questo unico effetto in sezioni di Collegio, quando occorra per la troppo numerosa o troppo sparsa popolazione.

Art. 10. Spetta al Consiglio Comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna sezione gli Elettori che debbano rendervi voto, quanto lo stabilire il numero dei Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito.

Art. 11. Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba quella rinnovarsi per intiero, se il Col-

legio elettorale del Comune sia diviso in più sezioni, ciascuna sezione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di Elezioni parziali annue, le sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme.

Art. 12. Sono Elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti.

Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del rispettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare, altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 13. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali ordinari per delitti veri e propri, nel tempo durante il quale scontano la pena, o in quello della contumacia.

Art. 14. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 15. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge,

- a) i minori,
- b) i pienamente interdetti,
- c) le Amministrazioni pubbliche,
- d) le Corporazioni.

Art. 16. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,

- a) gli elettori dimoranti all'estero,
- b) quelli che giustifichino di essere iscritti nelle Liste elettorali di più Comuni,
- c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all'adunanza elettorale per causa di malattia,
- d) le donne le quali lo esercitano soltanto per via di scheda.

Art. 17. Sono vietati i mandati.

Art. 18. Gli Elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per se e per le persone da loro rappresentate.

Art. 19. Tutti gli Elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 20. Non possono essere eletti,

- a) quelli che non hanno compiuta l'età di 25 anni,
- b) i pienamente o mediamente interdetti,
- c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia,
- d) li stipendiati dal Comune,
- e) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune;
- f) i sotto-Prefetti, Impiegati nelle sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo, e loro ajuti nel rispettivo Circondario;
- g) gli addetti al Dipartimento d'Acque e Strade;
- h) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari generali, Parrochi, ed altri Sacerdoti aventi cura d'anime,
- i) le Donne,
- k) le Amministrazioni pubbliche e le corporazioni,
- m) i contribuenti dimoranti all'estero.

Art. 21. Non possono essere Consiglieri o supplenti nello stesso Consiglio, padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. Nel caso che siano eletti, ha la preferenza quello che ha un maggior numero di voti, e a parità di suffragi il seniore.

Art. 22. Le note degli Elettori e degli eligibili in ogni Comune saranno formate dal rispettivo Gonfaloniere assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo. Rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell'ufficio Comunale e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Perciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, si avrà per norma il Regolamento elettorale del 23 Settembre 1859.

Art. 23. Le elezioni si faranno in giorno di Domenica, e secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento elettorale.

Art. 24. Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli Elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all'articolo 26.

Art. 25. In caso di parità di voti, ha la preferenza il più imposto, quando vi sia anche parità d'imposta, il seniore, e se sia pari anche l'età decide la sorte.

Art. 26. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e Supplenti per non avere ottenuta la maggioranza voluta dall'articolo 24, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o Supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli Elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 27. Nei casi di vacanza di un qualche posto di Consigliere, i Supplenti sono chiamati per ordine del ruolo da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuti nelle Elezioni, a far parte del Consiglio.

Art. 28. Gli eletti che senza scuse riconosciute legittime dal Consiglio generale, rifiutino l'ufficio a cui li chiama la Legge, incorrono la multa di lire cento, da cedere a pro del Comune. Non possono però dal Consiglio rifiutarsi le scuse,

- a) Degli Impiegati Regi in servizio continuo;
- b) Dei malati cronici e degli ottuagenari,
- c) Degli affatto ciechi o sordi,
- d) Degli aventi rappresentanza o uffici comunali in altri Comuni.

Art. 29. Chiunque debba ritenersi per accettante l'ufficio di Priore o Consigliere, o per non averne fatta rinunzia o rifiuto, o per averlo accettato espressamente, o per averlo esercitato di fatto, non potrà altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla Legge; e dovrà continuare per tutto il tempo stabilito senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto.

Art. 30. I Consiglieri Comunali nuovamente eletti entrano in ufficio il primo Gennajo dell'anno che segue immediatamente quello della loro elezione, e vi restano per quattro anni intieri, salvo però il caso della prima elezione, e salvo quanto si dice più sotto agli articoli 36 e 37.

Art. 31. I Consigli generali si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 32. Nel caso in cui per avvenuta intiera rinnovazione del Consiglio, o per altro qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non basti a determinare il quarto dei Consiglieri che debbono a fin d'anno uscire di ufficio, la sorte decide.

Art. 33. La stessa regola vale per i Supplenti: ma il Supplente che subentrò nel luogo di un Consigliere, ne compie il quadriennio.

Art. 34. Coloro che escono d'ufficio, sono tutti rieleggibili. Alla seconda e altre successive loro elezioni, purchè avvenute senza interruzione di tempo, possono però scusarsi, e la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio.

Art. 35. Perde la qualità di Consigliere, o di Supplente, chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla elezione.

Art. 36. Il Governo ha il diritto di sciogliere i Consigli Comunali, conservando, se vuole, il Gonfaloniere.

Art. 37. Sciolto un Consiglio Comunale i Supplenti presieduti o dal Gonfaloniere, se conservato, o da quello che tra di essi è primo per ordine di ruolo, assumono momentaneamente la Rappresentanza del Comune, a fine di procedere alla immediata convocazione degli Elettori comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa essere reclamato con assoluta urgenza pel servizio del Comune.

Art. 38. Fatte le Elezioni colle forme stabilite dalla Legge, ed osservato per le Sezioni del Collegio elettorale quanto è disposto all'art. 11, il nuovo Consiglio si intende a tutti gli effetti, sia di rinnovarsi per quarto, sia per compiere l'ufficio, surrogato a quello cui venne sostituito.

### CAPITOLO TERZO

#### *Della formazione del Magistrato dei Priori.*

Art. 39. Il Magistrato si compone del Gonfaloniere e di Priori, membri che sono del Consiglio generale, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 7.



Art. 40. I Priori sono eletti dal Consiglio stesso per schede segrete a scrutinio di lista, ed a maggioranza assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore, tuttavia scoperti: se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggioranza assoluta per completare il Magistrato, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, e in questa la maggioranza relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide.

Art. 41. Gli Impiegati Regi in servizio continuo non possono essere eletti Priori.

Art. 42. L'ufficio dei Priori dura insino a che l'eletto ha diritto di risiedere nel Consiglio generale.

## CAPITOLO QUARTO

### *Della nomina del Gonfaloniere.*

Art. 43. Il Gonfaloniere è nominato dal Governo tra i componenti il Consiglio generale, ed il Supplente primo per ordine di ruolo entra nel posto che per tal nomina rimase vacante.

Art. 44. Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio.

Art. 45. Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore.

Art. 46. Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto, se durante l'esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere, e non sia stato rieletto dal voto degli Elettori a formar parte del Consiglio generale.

Art. 47. Se il Gonfaloniere è assente, o legittimamente impedito, ne assume le veci il primo in ordine di nomina tra i Priori non impediti.

Art. 48. Spetta al Governo il diritto di rimuovere il Gonfaloniere dal suo ufficio, sulla proposta del Consiglio dei Ministri e sotto la loro responsabilità.

Art. 49. Il Gonfaloniere remosso resta a far parte del Consiglio generale, quando non sia decorso il quadriennio della sua elezione a Consigliere.

## TITOLO SECONDO.

### Delle attribuzioni della Rappresentanza Comunale.

#### CAPITOLO PRIMO

##### *Delle attribuzioni e delle Adunanze del Consiglio generale.*

Art. 50. Il Consiglio generale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare affari:

Una volta al principio del mese di Gennaio;

Una volta nel mese di Marzo;

Una volta nei mesi di Settembre o di Ottobre;

Ogni adunanza può durare più giorni successivi, se non sono stati esauriti gli affari proposti nel primo giorno dell'adunanza.

Art. 51. Oltre le tre adunanze prescritte dalla Legge, il Consiglio generale non potrà essere adunato se non per ordine del Ministro dell'Interno o del Prefetto, o anche dal Magistrato in casi straordinari, ma colla annuenza del Prefetto, e per trattare soltanto dell'oggetto che provocò la straordinaria convocazione.

Art. 52. Nell'adunanza del Gennaio il Consiglio generale,

1.º Verifica la validità delle Elezioni;

2.º Elege i Priori;

3.º Approva i Reparti delle Tasse;

4.º Elege fuori del Magistrato dei Priori una Commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti fatto dal Gonfaloniere, e l'operato del medesimo nella gestione dell'anno precedente, con incarico ai Sindaci di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza del Marzo.

Art. 53. Nell'adunanza del Marzo delibera sul rendimento di conti dell'annata precedente, previo esame del rapporto dei Sindaci, e assente il Gonfaloniere quando si tratta del suo operato.

Art. 54. Nell'adunanza dell'autunno il Consiglio generale,

1.º Elege;

a) La Commissione dei repartitori delle Tasse da esigere, oltre la fundiaria, scegliendoli tra gli interessati, ma fuori del suo seno;

b) I componenti la Deputazione Comunale per il Reclutamento militare, e i loro supplenti,

c) Nomina i deputati per l'arruolamento della Guardia Nazionale quando esista nel Comune, ed il Consiglio di Amministrazione della medesima.

2.º Delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentato dal Gonfaloniere per l'anno successivo ;

3.º Determina nei limiti assegnati dalla presente Legge, le imposte dell'anno stesso.

Art. 55. Nell'una o l'altra delle suddette tre adunanze, il Consiglio generale,

1.º Nomina gli squittinatori per le Elezioni Comunali;

2.º Determina gli uffici, gli stipendi e i salari; gli aumenti e decrementi dei medesimi, precedentemente però alla nomina o conferma degli Impiegati e degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri, secondo i termini stabiliti dalle Leggi concernenti ai diversi rami del pubblico servizio ;

3.º Nomina, conferma o licenza gli Impiegati;

4.º Conferisce i posti di studio, doti, altri sussidi di colazione del Comune;

5.º Delibera;

a) Sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà e beni; sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso ;

b) Sulle azioni da intestarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima, quanto nelle successive istanze, e sui ricorsi ;

c) Sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale e sulle servitù che vi si volessero imporre, ritenuta l'osservanza delle Leggi e consuetudini in vigore;

d) Sulle domande di edificare mulini, ponti, callaje, pescaje, e ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali, e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, ai termini del Regolamento del 10 Aprile 1782, e degli altri Ordini veglianti in proposito ;

e) Sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale;

f) Sulle offerte e doni da riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da conferirsi, e sulla formazione di commissioni speciali;

g) Sulla istituzione di fiere e mercati ai termini delle Leggi proponendone i regolamenti;

h) Sulla fondazione di qualunque specie di istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo e amministrazione delle già esistenti.

6.º Emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio Comunale.

7.º Sulla domanda e proposizione del Ministro del Censo, approva la spesa occorrente e da contemplarsi nel Bilancio per la rinnovazione dei campioni estimali ridotti inservibili.

8.º Provvede infine a tutti i bisogni dell'Amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le facoltà del Magistrato e del Gonfaloniere.

Art. 56. I Consiglieri comunali prendono posto per ordine di nomina. I nominati contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità, il seniore ha la precedenza. Se anco la età sia pari, decide la sorte.

Art. 57. Le adunanze sono legali coll'intervento di due terzi dei membri che compongono il consesso: ove i due terzi non siano intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti Supplenti, quanti bastino a compiere il numero legale.

Art. 58. I Consiglieri non legittimamente impediti che mancano alle adunanze, pagano una multa di lire cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedimento alle deliberazioni, o se sia stato necessario chiamarvi qualche Supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dannose, dell'assenza. Queste multe da esigersi dal Camarlingo col privilegio del braccio Regio vanno a beneficio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio generale, il quale esaminati i fatti, accoglie o rigetta la scusa con deliberazione motivata.

Art. 59. Il Consiglio Generale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi segreti.

Art. 60. In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito.

Art. 61. Nelle adunanze dei Consigli generali l'Attuario e il Cancelliere Ministro del Censo, il quale firma col Gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le Adunanze, dei quali originali uno rimane presso il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Cancelleria.

Art. 62. Le deliberazioni dei Consigli generali sono sempre ostensibili agli interessati.

Per miglior notizia del pubblico si affiggerà nei luoghi consueti l'estratto di quelle deliberazioni che maggiormente riguardano all'interesse generale del Comune, e di che vien fatta parola agli art. 80 e 83; non senza che trattandosi di nuove spese, di nuovi lavori, sien chiaramente indicate le somme presagite da erogarsi nelle une e negli altri.

Art. 63. Ad ogni Consiglio comunale è vietato il porsi in diretta corrispondenza con altro Consiglio comunale, e ingerirsi in atti che sieno estranei alle attribuzioni ad essi conferite dalla presente Legge.

Art. 64. Si hanno per nulle le deliberazioni dei Consigli generali in che non siano state osservate le forme stabilite nel presente Regolamento, o che sieno contrarie ai precetti sia di questo, sia delle altre Leggi dello Stato.

Art. 65. Delle contravvenzioni all'art. 63 conosce e giudica il Prefetto in Consiglio di Prefettura; delle nullità indicate all'art. 64 conosce e giudica il Consiglio di Prefettura, senza pregiudizio delle particolari procedure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli Comunali ad atti che sieno punibili ai termini delle Leggi Criminali.

## CAPITOLO SECONDO

### *Delle attribuzioni e delle Adunanze del Magistrato.*

Art. 66. Il Gonfaloniere in un coi Priori cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale. Attuario del Magistrato è il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 67. Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata.

Art. 68. A richiesta del Gonfaloniere, i Priori provvedono al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 69. Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza.

Art. 70. Il Magistrato,

1.° Delibera;

a) Sui reclami concernenti le liste Elettorali comunali compilate dal Gonfaloniere;

b) Sulle azioni possessorie da intentarsi in prima istanza;

c) Sui rimborsi dovuti agli Spedali ed altri Istituti di Carità, per conto di comunisti poveri che vi siano stati ammessi colle condizioni volute dalle Leggi vigenti;

d) Sulla nomina dei Periti, quando abbisogni l'opera loro, e non vi abbia provveduto il Consiglio generale;

e) Sull'ammissione del Procuratore o Sostituto del Camarlingo;

f) Sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle Fiere e Mercati.

2.° Conosce dei reclami contro le operazioni dei Repartitori delle tasse e ne delibera le correzioni se hanno luogo.

3.° Assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno per interesse del Comune;

4.° Nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi Elettorali comunali e loro Sezioni. Nomina altresì coloro, i quali nelle Adunanze Elettorali per le votazioni, assistono il Presidente;

5.° Invigila e assiste alle operazioni degli Squittinatori per le Elezioni Comunali;

6.° Prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale sugli affari di maggiore rilievo;

7.° Approva e stanziava il rimborso delle spese di gite dei Grascieri;

8.° Prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all'esecutivo eccedono le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre per riferirne poi al Consiglio generale; al quale inoltre propone tutti quei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al governo e alla amministrazione del Comune;

9.° Rappresenta il Comune in tutte le pubbliche funzioni sacre e popolari, alle quali il Magistrato interviene secondo le Leggi e consuetudini in abito di cerimonia.

Ma i priori non cattolici si astengono dall'intervenire alle funzioni sacre; come Priori e Consiglieri non cattolici si astengono parimente dal render voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto e alla Religione cattolica.

Art. 71. Nè il Gonfaloniere nè i Priori componenti il Magistrato possono prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa alle previsioni del Bilancio, se non in caso di necessità e di urgenza, e purchè vi siano assegnamenti disponibili sulla massa di rispetto: dalla quale in verun caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazione del Comune nel primo bimestre della annata successiva. Non possono nemmeno proporre nè i Consigli generali votare stanziamenti di nuove spese nel corso dell'anno, se non in caso di necessità assoluta e che provenga da forza maggiore; e ciò avvenendo, se non bastino i fondi previsti nel Bilancio per massa di rispetto, non si potrà procedere nè a stanziare nè a raccogliere i fondi occorrenti, se non previa la Legge particolare, o il Decreto di che nei seguenti Articoli 84 e 91.

Art. 72. Le Adunanze del Magistrato sono valide per l'intervento di due terzi dei suoi membri, purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se manchi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastano a compierlo.

Art. 73. Per le Adunanze del Magistrato valgono i precetti degli articoli 56 58 59 60 62 in principio, 63 64 e 65 concernenti le Adunanze del Consiglio generale. Le penali comminate dall'art. 58 per la mancanza alle adunanze, si estendono quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse di che all'art. 70 § 9.

## CAPITOLO TERZO

### *Delle attribuzioni del Gonfaloniere.*

Art. 74. Il Gonfaloniere

- 1.º È capo dei vari Uffici del Comune;
- 2.º Invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune, e all'esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli Impiegati comunali;
- 3.º Convoca a forma della Legge, presiede, sospende e scioglie le adunanze del Consiglio generale, e del Magistrato;
- 4.º Ha l'iniziativa delle proposizioni nei Consessi comunali:

ma non è vietato a chi voglia tra i Consiglieri lo assumerla, purchè prima di fare in Consiglio la sua proposizione, ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo da poterla esaminare nel Magistrato;

5.° Conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune: tutte le altre carte, filze, e documenti, proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo;

6.° Forma le Liste degli Elettori comunali con l'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo;

7.° Convoca e presiede le Adunanze elettorali del Comune a forma della Legge, e del Regolamento per le Elezioni comunali;

8.° Forma coll'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla deliberazione del Consiglio generale;

9.° Sui documenti che gli vengono forniti dal Camarlingo prepara il rendimento di conti della amministrazione comunale, valendosi dell'opera del Cancelliere Ministro del Censo, secondo il prescritto della vegliante Circolare del 24 Gennaio 1855;

10.° Sospende gli inservienti, e, sentito il Magistrato, gli Impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio generale;

11.° Esegue tutte le deliberazioni del Consiglio generale e del Magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune;

12.° Spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, e delle autorizzazioni straordinarie, interrogato prima il Cancelliere Ministro del Censo;

13.° Presiede ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune, coll'assistenza di due o più Priori delegati dal Magistrato;

14.° Rappresenta il Comune nella celebrazione dei Contratti;

15.° Fa qualunque atto necessario a tutelare e conservare i beni e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio;

16.° Invigila alla formazione dei Dazzajoli delle diverse tasse e rendite del Comune, la quale sta, come per lo innanzi, a carico dei Cancellieri Ministri del Censo;



17.° Invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune;

18.° Ordina affiggersi nei luoghi consueti l'estratto delle deliberazioni di che all'art. 62; non senza indicare puntualmente negli avvisi il giorno della pubblicazione o affissione medesima;

19.° Ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio generale, e la invigila ai termini delle deliberazioni;

20.° Procura l'osservanza dei Regolamenti di polizia municipale;

21.° Ha facoltà di esaminare i Libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra presenta le sue osservazioni alla Direzione del Pubblico Censimento;

22.° Sopravvede a tutte le Istituzioni e Fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune;

23.° Conferisce i sussidi di latte, ma sempre dentro la cifra stanziata per questo titolo nel Bilancio di previsione, e rende conto al Magistrato delle fatte collazioni;

24.° Rilascia fedeli di povertà e miserabilità, anche agli effetti giudiziari ai termini della Legge;

25.° È incaricato,

a) Della vigilanza e cooperazione al censimento della popolazione a forma della Legge;

b) Di presiedere la Deputazione Comunale pel Reclutamento Militare, e di fare tutto quanto pel Reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla Legge;

c) Di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei Ruoli della Guardia Nazionale, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla Legge e dai Regolamenti;

d) Degli atti a lui delegati dal Governo, e dalle pubbliche Amministrazioni ai termini della Legge;

e) Finalmente di invigilare d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze, al ben'essere alla salute, alla prosperità, e alla sicurezza degli amministrati.

Art. 75. Il Gonfaloniere porta per distintivo una Medaglia del modello approvato, appesa dalla parte sinistra dell'abito, col nastro del colore del campo dello stemma del Comune.

Art. 75. Può avere un Segretario pagato dal Comune.

Art. 77. Riceve per le spese d'Ufficio una indennità stanziata dal Consiglio generale, ma oltre questa non può pretendere qualunque altro siasi rimborso di spese.

## TITOLO TERZO

### Dell'Amministrazione economica dei Comuni e del Cancellier Ministro del Censo.

#### CAPITOLO PRIMO

##### *Della Amministrazione economica dei Comuni.*

Art. 78. Ai bisogni e alle spese dei Comuni deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia provenienza che non abbiano una speciale destinazione, e, per quanto occorra, colla imposta annuale.

Art. 79. I Comuni impongono per conto loro coll'aggiungere alle tasse prediale e personale dello Stato, una sovraimposta equabilmente distribuita.

Art. 80. Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei comuni;

- 1.° Il pagamento delle tasse dello Stato;
- 2.° La soddisfazione dei debiti e degli oneri patrimoniali del Comune;
- 3.° Le spese dell'Amministrazione Comunale, e così gli stipendi, i salari, e le indennità;
- 4.° Le spese occorrenti pel servizio sanitario;
- 5.° Quelle per la corrispondenza epistolare;
- 6.° Quelle per la Guardia Nazionale;
- 7.° I mantenimenti e restauri ordinari degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali, e del mobiliare di queste;
- 8.° Le spese di quei Cimiteri i quali sono a carico del Comune per Legge o per speciali risoluzioni governative;

9.° Quelle per i dementi miserabili, pei trasporti dei malati pure miserabili, e pei sussidi di latte;

10.° Quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla Legge;

11.° Le spese di polizia Municipale;

12.° Quelle per la illuminazione notturna ove questa si trovi stabilita;

13.° Le spese dei Registri dello Stato Civile;

14.° Quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie, e sussidi;

15.° E generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni da forza maggiore, dalle Leggi, e dagli ordini veglianti, e da future legislative disposizioni.

Art. 81. Alle previsioni di spese enumerate nel precedente Articolo, deve aggiungersi una massa di rispetto non minore del ventesimo nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l'annata.

Art. 82. I Consigli generali provvedono alle previsioni contemplate nei due articoli precedenti, imponendo quanto bisogna in conformità degli art. 78 e 79, in modo che non debba passarsi da una annata all'altra con residuo di debito.

Art. 83. Oltre a ciò, per far fronte a spese che sieno di rilevante ed evidente utilità e convenienza, gli stessi Consigli generali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune.

Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dal Catasto fundiario, e non potrà rinnovarsi nel corso di quegli anni nei quali in virtù di precedenti deliberazioni, e per le ratizzazioni di che nei seguenti art. 88 e 90, fosse già stata esaurita.

Delle spese nelle quali si eroga la sovraimposta, sarà formato un titolo particolare tanto nel Bilancio di previsione quanto nel rendimento di conti.

Art. 84. Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una Legge speciale.

Art. 85. Lo stato presuntivo delle entrate e spese d'ogni Comune, da compularsi giusta le norme statuite dalla vegliante Circolare dei 24 Gennaio 1855, deve essere presentato all'esame

del Prefetto nel mese di Novembre, a fine di accertare che tutte le disposizioni della Legge siano state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle spese necessarie e obbligatorie a forma dell' art. 80, e che le entrate previste siano sufficienti e tutte esigibili. Ove sia luogo a supplire o correggere, il Prefetto trasmette i suoi rilievi ai Consigli generali, e conosciute le repliche, pronunzia le opportune risoluzioni in Consiglio di Prefettura.

Art. 86. È in facoltà dei Consigli generali il sottoporre all' esame del Consiglio d' Arte presso la Direzione dei lavori di acque e strade e fabbriche civili dello Stato, i progetti dei lavori di rilevante dispendio e di molta difficoltà di esecuzione, non menochè quelli i quali richiedono cautele particolari. Questi progetti dovranno essere trasmessi al Consiglio d' Arte per l' organo dei Prefetti, ai quali i Consigli generali sono tenuti giustificare che abbiano disponibili i fondi necessari. Quando il voto del suddetto Consiglio d' Arte è richiesto dai Rappresentanti Comunali, corre loro l' obbligo di uniformarvisi nella esecuzione del proposto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire.

Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro o restauro che voglia farsi a quelle, deve essere approvato in arte dal Consiglio predetto, ritenuta sempre la osservanza dei Regolamenti concernenti alla loro conservazione.

Art. 87. Rispetto agli accolti, sia per la costruzione e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto dei Comuni, debbono osservarsi le leggi e gli ordini veglianti, in quanto non vi sia derogato dal presente Regolamento.

Art. 88. È permesso ai Consigli generali di non pagare nell' anno della esecuzione del lavoro tutto intero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio.

Art. 89. Fuori del caso contemplato nel precedente art. 88, è vietato ai Consigli generali far debiti, ed alienare senza le autorizzazioni di che nei seguenti articoli 90 e 91.

Art. 90. Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio, possono essere approvate dal Ministro dell' Interno, purchè non oltrepassino il novennio. Ugualmente i debiti e le alienazioni che non eccedano nell' importare un ottavo del contingente annuo dell' imposta Comunale, possono approvarsi dal Mi-

nistro dell'Interno: il quale però non concede mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno.

Art. 91. Per debiti e alienazioni di somma maggiore, è necessaria una Legge speciale; e in assenza delle Assemblee, un Decreto speciale del Governo, quando concorra l'urgenza.

Art. 92. I rendimenti di conti annui, compilati secondo le norme statuite dalla Circolare de' 24 Gennaio 1855, debbono essere sottoposti al sindacato della Ragioneria della Prefettura nel mese di Marzo. Sulle osservazioni del Ragioniere, e sulle repliche del Consiglio generale, pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Art. 93. Lo stato presuntivo delle entrate e spese ed il rendimento di conti annuo, debbono essere resi ostensibili agli interessati nell'ufficio Comunale. Il Consiglio generale può anche commetterne un ristretto e ordinarne la stampa e pubblicazione.

Art. 94. La Cassa del Comune è affidata ad un Camarlingo del quale sarà parlato in appresso.

Art. 95. I Comuni non possono stare in giudizio come attori sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la Corte di Cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione comparire in giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro, o come attori, o come rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatori, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non menochè intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario.

Art. 96. Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale Ordinario. Le questioni per altro che insorgessero tra i componenti la Rappresentanza Comunale, ed i suoi Ufficiali, sì per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali, ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo.

Art. 97. Sono mantenute in vigore le Leggi che vietano ai Comuni di tenere beni in amministrazione e quelli concernenti la materia livellare.

Sono mantenute altresì le approvazioni che nei diversi casi

concernenti la materia livellare, sono richieste dalla Legge de' 24 Aprile 1845 e che in virtù della Legge dei 9 Marzo 1848 (Titolo XII) interpongonsi dal Prefetto in Consiglio di Prefettura.

## CAPITOLO SECONDO

### *Del Cancellier Ministro del Censo.*

Art. 98. Il Cancelliere Ministro del Censo, come Attuario e Consultore legale, assiste alle adunanze tanto del Consiglio Generale, quanto del Magistrato, e senza prendere parte alle discussioni e deliberazioni dei due collegi, è tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le Leggi e gli Ordini vigenti, notando le fatte avvertenze nel Protocollo delle deliberazioni per proprio scarico.

Art. 99. I giorni delle adunanze del Consiglio generale e del Magistrato si combinano fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 100. Il Cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la Rappresentanza Comunale del luogo di sua residenza.

Art. 101. Assisterà inoltre il Gonfaloniere in tutte le operazioni che sono partitamente indicate nelle diverse disposizioni del presente Regolamento.

## TITOLO QUARTO

### **Degli Uffiziali, Impiegati e Inservienti Comunali.**

#### CAPITOLO PRIMO

##### *Degli Uffiziali Comunali.*

Art. 102. Gli uffici a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio Generale, sono quelli,

Di Camarlingo, e

Di Grascieri.

##### *Del Camarlingo.*

Art. 103. Il Camarlingo è sempre uno dei contribuenti nel Comune da eleggersi per tratta e partito.

Art. 104. Dal Consiglio Generale si determina lo stipendio, le cautele, e le condizioni tutte del Camarlingato; e conseguentemente il contributo d' imposta che rende obbligatorio l' esercizio dell' ufficio di Camarlingo; contributo da stabilirsi in modo che quest' obbligo si estenda almeno alla terza parte e non oltrepassi i due terzi dei contribuenti.

Art. 105. I nomi dei paganti la quota di contributo fissato dal Consiglio generale, entrano nella borsa dalla quale deve estrarsi il Camarlingo.

Art. 106. Per la nomina del Camarlingo sono tratti tre nomi dalla borsa in adunanza del Consiglio suddetto, e ciascun nome viene partitato separatamente.

È Camarlingo quello che oltre la maggioranza assoluta ottiene maggiore numero di voti, dovendosi rinnovare la estrazione ed il partito, fino a tanto che uno resti vinto come sopra.

Art. 107. Sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni civili.

Art. 108. Se alcuno legittimamente nominato all' impiego di Camarlingo, ricusi di accettarlo, è obbligato a pagare una penale di lire cento da cedere in beneficio di chi sia poi nominato in luogo suo; e così di mano in mano sino a tanto che si trovi uno che accetti l' ufficio, il quale avrà diritto di godere delle penali di tutti i rifiuti antecedenti.

Art. 109. Il Camarlingo dura in ufficio un quadriennio.

Art. 110. Se nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta, e nuovamente abbia la maggioranza dei voti del Consiglio Generale, il Camarlingo che esce d' ufficio può essere rieletto per altro quadriennio e così di seguito.

È ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di quattro anni.

Art. 111. Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incombenze, come Procuratore o Sostituto.

Questi deve essere approvato dal Magistrato, ed agisce sotto l' intera responsabilità del Camarlingo mandante o sostituente.

Art. 112. Né il Camarlingo nè il Sostituto o Procuratore possono far parte del Consiglio Comunale.

Art. 113. Se un Camarlingo muoia prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio, non è vietato al figlio, al padre, al fratello, e all' erede del defunto di esercitar

l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Magistrato e i mallevadori.

Art. 114. Sono esenti dal diritto di registro le mallevatorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi Comunali, e dai loro mallevadori.

Art. 115. Dentro il mese di Gennaio di ciascun anno, i Camarlinghi Comunitativi dovranno aver presentati ai rispettivi Gonfalonieri tutti i documenti necessari alla compilazione del rendimento di conti dell'annata precedente; e mancando a ciò incorreranno nella penale di lire tre al giorno a beneficio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere. Nè il Consiglio Generale, nè il Magistrato possono ammettere scuse del ritardo, nè prorogare il termine superiormente stabilito alla presentazione dei documenti medesimi, secondo le norme statuite nella Circolare del dì 24 Gennaio 1855, la quale è mantenuta in vigore in tutte le sue parti.

Art. 116. Restano fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo Comunale per l'esazione tanto delle tasse che si riscuotono per conto del Comune, quanto di quelle che si collettano per conto dello Stato.

Art. 117. Le penali a carico dei morosi nel pagamento delle tasse, vanno per metà a beneficio del Camarlingo, per l'altra metà a beneficio del Comune, in compenso della prestazione fissa che per cotal titolo paga all'Erario.

Art. 118. I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi durano nella loro piena osservanza in ogni parte che non sia contraria ai precetti del presente Regolamento.

#### *Dei Grascieri.*

Art. 119. I Grascieri sono eletti dal Consiglio Generale fra i contribuenti che risiedono nel Comune.

Sono almeno due. Se il bisogno del servizio lo richieda possono essere portati infino a sei.

Art. 120. I Grascieri

1.º Dipendono dal Gonfaloniere e dal Magistrato.

2.º Hanno diritto al rimborso delle spese, se sono obbligati a gite per causa delle loro incombenze.

3.º Sono incaricati,

a) di assistere ai mercati per tutelare il buon ordine e la libertà delle contrattazioni; e d'invitare il Gonfaloniere a provvedere o provocare i provvedimenti necessari all'uopo;



- b) di vigilare alla esattezza dei pesi e misure;
- c) di tenere il registro dei prezzi di tutti i generi alimentari e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfaloniere;
- d) di sorvegliare alla vendita delle carni e di ogni altra sorta di commestibili, acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti e di qualità nociva alla salute;
- e) di eccitare l'autorità competente per l'applicazione delle Leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione.

## CAPITOLO SECONDO

### *Degli Impiegati Comunali.*

Art. 121. Sono Impiegati Comunali

- 1.° I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte;
- 2.° L'Ingegnere, e l'Assistente ai lavori;
- 3.° I Maestri e le Maestre di scuola;
- 4.° Il Segretario del Gonfaloniere;
- 5.° Il Distributore di lettere;
- 6.° L'Ispettore di Polizia municipale,

Art. 122. I Medici e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte, sono a nomina dei Consigli Generali, e accudiscono alle loro incombenze in conformità degli oneri e delle condizioni delle rispettive condotte.

Art. 123. Un Ingegnere deve essere chiamato alla direzione, e vigilanza dei lavori Comunali, quando sono di rilevante importanza, difficoltà, o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da farsi intorno ad opere monumentali, secondo che verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. — Spetta bensì al Consiglio Generale il decidere se un Ingegnere debba essere fissamente addetto al servizio del Comune, o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però esser sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio d'arte di che all'art. 86.

Art. 124. Un assistente ai lavori può essere scelto dal Consiglio Generale fra i Capi Maestri o altri soggetti di maggiore capacità del luogo, per accudire alle meno importanti fra le ingerenze affidate già agli Ingegneri di Circondario.

Art. 125. I Maestri e le Maestre di Scuola adempiono all'uf-

ficio loro in conformità delle Leggi, e sono nominate dai Consigli Generali tra le persone, e nei modi che le Leggi stesse determinano.

Art. 126. Il Consiglio Generale determina se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina.

Art. 127. Il Distributore delle lettere, ove è ufficio postale del Comune, è nominato dal Consiglio Generale tra i postulanti non rifiutati dalla Soprintendenza generale delle Reali Poste.

Art. 128. Il Consiglio Generale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di Polizia Municipale, e in caso affermativo lo nomina.

Art. 129. Ove i particolari Regolamenti o bisogni speciali vogliano altri Impiegati, il Consiglio generale li nomina salva l'osservanza del disposto dei Regolamenti stessi.

Art. 130. Sono soggetti a conferma annuale l'Assistente ai lavori, e l'Ispettore di Polizia Municipale; gli altri Impiegati sono soggetti ad annuale conferma soltanto nei due anni immediatamente posteriori a quello in cui vennero nominati. Dopo la seconda conferma s'intendono condotti a triennio, e dopo due conferme nella triennale condotta, non è più necessario altro squittinio.

Art. 131. Però tanto nel corso dei due trienni, quanto dopo l'ultima conferma, in caso di reclami per mancanze gravi, il Magistrato previa la comunicazione degli addebiti e udite le repliche per le quali assegna un termine conveniente, statuisce se l'Impiegato debba sottoporsi a straordinario squittinio del Consiglio Generale. E laddove ciò statuisca, trasmette la sua deliberazione con tutte quante le carte dell'affare al Prefetto, affinchè possa conoscere se quella meriti approvazione: ottenuta la quale, procedesi allo squittinio straordinario in Consiglio Generale, dalla cui deliberazione non vi ha più rimedio, salvochè nei casi previsti agli articoli 64 e 65.

Art. 132. Gli Impiegati Comunali benemeriti per lungo ed utile servizio, ugualmentechè le loro famiglie, possono ottenere dai Consigli Generali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è stabilito per gli Impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni.

### CAPITOLO TERZO

#### *Degli Inservienti Comunali.*

Art. 133. Sono inservienti Comunali,  
1.º I Donzelli;

2.° Le Guardie di Polizia Municipale e della Grascia;

3.° I Custodi delle fonti, orologi e fabbriche;

4.° Il Procaccia delle lettere;

5.° E in generale i salariati del Comune.

Art. 134. Gli obblighi di ciascuno e i salari sono determinati dai Consigli generali.

Art. 135. Sono tutti a nomina e remozione del Consiglio generale e sottoposti a conferma annuale.

## TITOLO QUINTO

### Della Polizia Municipale

Art. 136. La Polizia Municipale urbana e rurale è rivolta a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo, e la sicurezza della intiera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso.

1.° Provvede perciò al comodo transito ed alla sicurezza delle strade tanto Comunali quanto Vicinali, procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono,

a) Gli scoli delle acque;

b) Le piantazioni d'alberi, e le edificazioni lungo le strade;

c) Gli ingombri di esse;

d) La loro nettezza;

e) La spalatura delle nevi;

f) I danni alla superficie delle strade, o delle opere di arte esistenti su quelle;

g) I provvedimenti necessari in caso di rovina accaduta o minacciata dalle fabbriche pubbliche o private;

h) Il buon regolamento delle fogne e cloache pubbliche;

i) L'illuminazione notturna:

2.° Invigila alla conservazione negli edifizii delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade, e alla numerazione delle case e fabbriche,

3.° Procura l'osservanza pel Regolamento del 10 Aprile 1782, e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua, a fine

a) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni,

b) che non sia fatto danno agli argini e loro appartenenze,

c) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei,

d) che sieno ben regolate le piantazioni e costruzioni lung' essi,

e) che sieno ben regolate le deviazioni, spartizioni, e immissioni delle acque;

f) che sia provveduto alla custodia degli Acquedotti;

4.º Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall' uso, le fabbriche di pertinenza comunale, e qualunque opera destinata al comodo pubblico.

5.º Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l'igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione,

a) I mercati delle vettovaglie,

b) Le sostanze alimentari esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita,

c) Gli ammazzatoi, i macelli e le pescherie,

d) I depositi di acque putride e di materie immonde ovunque si trovino,

e) Le fosse pei cadaveri degli animali,

f) Le fabbriche e manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri,

g) I Cimiteri;

6.º E finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi e per la sicurezza pubblica, allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi, e qualunque opera che possa indurre pericolo di pubblico danno; e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene.

Art. 137. I Consigli generali hanno facoltà di deliberare e proporre all' approvazione del Governo per organo del Prefetto, i Regolamenti speciali di Polizia urbana e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi.

## TITOLO SESTO

### Degli Istituti Comunali di pubblica utilità e beneficenza.

Art. 138. Sono Istituti Comunali quelli che la Legge riconosce per tali, o che si trovano designati nei Regolamenti particolari dei rispettivi Comuni.

Art. 139. Questi istituti sono amministrati a forma dei loro Regolamenti sotto la dipendenza del Consiglio generale, e sono sottoposti alla continua sorveglianza del Gonfaloniere.

Art. 140. Quando si tratti di scuole e d'istituti destinati ad un servizio pubblico ordinato per Legge o per Regolamento locale, se non bastino le rendite patrimoniali proprie degli istituti medesimi, e gli assegnamenti a loro specialmente attribuiti, supplisce la cassa del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 141. Gli Impiegati e gli inservienti di detti istituti sono nominati nei modi determinati dalle Leggi relative ai diversi rami di pubblico servizio, e dai Regolamenti degli istituti medesimi.

Art. 142. L'Amministrazione economica di questi Istituti è sottoposta, laddove non ne siano esenti per Legge di fondazione,

Al sindacato dei Consigli generali;

E quindi al sindacato delle Prefetture o della Corte dei Conti, secondochè per Legge o per consuetudine era già esercitato dalle Camere di Soprintendenza Comunitativa o dall'Ufficio dei Sindaci.

Art. 143. L'ispezione sul morale degli Istituti medesimi, oltre ai Gonfalonieri appartiene:

Ai Prefetti,

Agli Ispettori che sono o che saranno istituiti nei diversi rami di pubblico servizio.

## TITOLO SETTIMO

### Dei Ricorsi.

Art. 144. Chiunque si creda aggravato dalle Decisioni dei Magistrati Comunitativi pronunziate in ordine all'art. 70 § 1 l. a sulla formazione delle liste elettorali del Comune, può avere ricorso al Consiglio di Prefettura, che decide inappellabilmente dentro il termine di giorni 15 decorrendi dal dì della loro pubblicazione.

Art. 145. Il medesimo Consiglio di Prefettura si pronunzia pure inappellabilmente sui ricorsi contro le Decisioni dei Magistrati concernenti reclami sui reparti delle tasse.

Art. 146. Il Gonfaloniere ed il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di Prefettura dalle deliberazioni del Consiglio generale concernenti il rispettivo loro rendimento di conti.

Art. 147. Chiunque essendo eletto a far parte del Consiglio generale deduca per esserne dispensato, motivi che il Consiglio stesso

rifiuti di ammettere per giusti, può ricorrere al Consiglio di Prefettura.

Art. 148. Qualora il Camarlingo eletto creda d' incontrare nel Consiglio Comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele e i mallevadori che esso offra, può ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia.

Art. 149. Se contro qualche deliberazione del Consiglio generale sieno elevati reclami, e i reclamanti siano non meno della decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio medesimo che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di Prefettura conosce della questione, interpellato l' Ingegnere Ispettore del Compartimento, quando si tratti di lavori di acque, strade o fabbriche, e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola per nuovo esame al Consiglio generale dell' anno successivo.

Art. 150. Nei casi di urgenza, o quando la deliberazione sia confermata e i reclami persistano, decide il Consiglio di Prefettura.

I reclami predetti debbono essere esibiti alla Prefettura dentro i venti giorni dal dì che venne affissa in pubblico la notizia dell' atto contro cui viene reclamato.

Art. 151. Chiunque si creda aggravato dalle deliberazioni del Magistrato può ricorrere al Consiglio di Prefettura, il quale decide inappellabilmente dentro i dieci giorni dal dì che n' ebbe o indubitata notizia o la notificazione. Ove però siffatte deliberazioni sieno riconosciute infette dei vizi di che nei precedenti art. 63 64 e 65 si procede a norma ed a tenore di quelli.

Art. 152. Chi si senta aggravato dai Decreti del Consiglio di Prefettura, non dichiarati inappellabili nel presente Regolamento, può appellare al Consiglio di Stato dentro i trenta giorni dal dì della loro notificazione.

Dai Decreti pronunziati dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, allorchè non dichiarati inappellabili, si può ricorrere innanzi al Ministro dell' Interno dentro i dieci giorni dal dì della loro notificazione.

Gli appelli innanzi al Consiglio di Stato, ed i ricorsi al Ministro si trasmettono dai Reclamanti per l' organo delle Prefetture, le quali curano che siano accompagnati dai documenti di corredo, e da quelle informazioni che giovino alla retta risoluzione della controversia.

Art. 153. Dai Decreti delle Prefetture sulle revisioni tanto degli Stati presuntivi delle entrate e spese annue, quanto dai Rendi-

menti di conti annui per ciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità, i Comuni se si credono aggravati hanno ricorso alla Corte dei Conti dentro il termine di trenta giorni già stabilito.

## TITOLO OTTAVO

### Disposizioni Generali.

Art. 154. Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni dei Territori Comunali, se non per mezzo di Legge.

Art. 155. Le domande di tali innovazioni debbono essere sempre portate all'esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati.

Art. 156. Ogni Comune ha un ufficio per le adunanze del Consiglio generale e del Magistrato, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle carte concernenti alla corrente amministrazione.

Art. 157. Più Comuni possono unirsi in società per tenere e pagare insieme qualche impiegato, e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del servizio lo permettano.

Art. 158. È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle rispettive popolazioni o a qualche spesa di comune vantaggio.

Art. 159. Insino a tanto che non vengono istituiti Consigli provinciali, gli accordi di Comune a Comune di che nei precedenti articoli 157 e 158, non possono essere trattati dai Consigli generali se non per mezzo dei Prefetti.

Art. 160. Organo delle comunicazioni della Rappresentanza Comunale colle autorità superiori è il Prefetto.

Art. 161. La suprema tutela dei Comuni e degli Istituti comunali spetta al Governo dello Stato.

Art. 162. Nelle elezioni comunali si procede secondo le norme stabilite per esse elezioni dal Regolamento a ciò relativo.

Art. 163. Nelle cose che non sono contrarie ai precetti in questo Regolamento contenuti, durano in vigore le Leggi, gli Ordini, le Istruzioni e i Regolamenti generali e particolari che vegliarono sino al presente giorno.

## TITOLO NONO

### Disposizioni penali.

Art. 164. Coloro i quali, rispetto alle elezioni comunali si rendono colpevoli dei delitti previsti al Titolo sesto della Legge Elet-

torale del di 5 Marzo 1848, vanno soggetti, con la diminuzione del quarto, alle diverse pene in detto Titolo contenute. Resta però ferma la condanna del corruttore e del corrotto in una multa dupla del valore delle cose date e promesse. Alla interdizione dal diritto di eleggere ed essere eletti alla Rappresentanza Nazionale per quattro o per otti anni pronunziata dal detto Titolo sesto, è analogamente sostituita per lo stesso tempo e nelli stessi casi ivi contemplati, la interdizione dal diritto di eleggere e di essere eletti alla Rappresentanza Comunale.

Art. 165. Parimente coloro i quali si recassero armati, o arringassero sù qualsivoglia materia, o finalmente distribuissero fogli stampati o scritti agli Elettori nei locali destinati alle votazioni e agli squittini, o vi si introducessero per violenza o per fraude, incorreranno o cumulativamente o disgiuntamente nella pena del Carcere da portarsi secondo i casi sino a quindici giorni, e in una multa che pure secondo i casi potrà portarsi sino a lire cinquanta.

## TITOLO DECIMO

### Disposizione Transitoria.

Art. 166. Niuna innovazione essendo stata recata rispetto agli Impiegati Comunali nominati avanti il di 1.º Gennaio 1860, vien dichiarato che coloro i quali furono già condotti a triennio, restano tali, ancorchè non siano scorsi i primi tre anni di che all' Art. 150, spirato il quale, le disposizioni del presente Regolamento concernente ad essi, dovranno essere pienamente osservate.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell' Interno*


B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.



Visto: per l' apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.





**REGNANDO**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**V**iste le Istruzioni proposte dal Prefetto di Firenze, in ordine all' Art. 3 del Decreto del 31 Ottobre 1859, sul servizio delle spese e delle tasse di Polizia Amministrativa attribuito alle Prefetture

Art. 1. Rimangono approvate, e fanno parte integrale del presente Decreto, al quale sono annesse, le Istruzioni sul pagamento delle spese e sull' introito delle tasse di Polizia Amministrativa, a cui debbono provvedere le Prefetture.

Art. 2. I Ministri dell' interno e delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione relativa, da aver luogo il primo Gennajo milleottocentosessanta.

Dato li trentuno Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori Pubblici*  
**R. BUSACCA.**

# ISTRUZIONI

*Sul pagamento delle spese e sull'introito delle tasse di Polizia Amministrativa a cui debbono provvedere le Casse delle Prefetture in ordine al Decreto del 31 Ottobre 1859.*

---

1. **L**e Spese di Polizia si commettono ogni qualvolta l'interesse del servizio ne reclama il bisogno, non tanto dalle Autorità politiche quanto dai Funzionarj subalterni, sia per far luogo ad atti d'investigazione, sia per attuare mezzi di vigilanza referibile a misure d'indole preventiva.

2. Ma perchè possa esserne dovuto il rimborso conviene che in ogni caso si tengano dentro i limiti della più rigorosa necessità: e quanto ai Funzionarj subalterni, importa inoltre che le concertino preventivamente con le Autorità da cui rilevano, come quelle che hanno il dovere di giudicare della loro opportunità e convenienza.

3. Procedendo in questo sistema i Funzionarj di pubblica vigilanza redigeranno alla fine di ogni mese una Nota contenente la indicazione circostanziata delle Spese che hanno incontrate per causa di servizio, e la sottoporranno all'approvazione delle Autorità locali per farla poi pervenire al Prefetto del Compartimento che ne ordina il pagamento.

4. Anche i Sotto-Prefetti, e i Delegati di Governo trasmetteranno al Prefetto mese per mese la Nota delle Spese che hanno eseguite per ragioni di pubblico servizio, onde possa esserne ordinato a loro favore il conveniente rimborso.

5. Il diritto alla diaria per i Commessi di Vigilanza e loro Ajuti deve esser determinato dall'indole del servizio, dalla distanza che hanno percorsa e dalla loro posizione domestica; quindi le Note che esibiscono alla Prefettura Compartmentale con l'approvazione di che al § 3 verranno redatte in modo da giustificare il concorso di tali estremi.

6. Sarà per ciò necessario indicare il numero delle miglia, l'ora della partenza e del ritorno al Capo-luogo, e se per le gite di che si tratta, hanno realmente incontrato spese superiori a quelle che avrebbero dovuto sostenere nel luogo di loro residenza.

7. I casi, nei quali può essere concesso ai Funzionarj che sopra l'uso della Vettura, dovendo riguardarsi come eccezionali, è necessario che questo mezzo di trasporto venga volta per volta precedentemente concertato con le Autorità Locali, a cui spetta determinare se sia necessariamente reclamato dall'urgenza e dai bisogni del servizio di cui sono incaricati.

8. Le Note delle quali è stato parlato, ed in generale tutte quelle il cui pagamento fa carico alla Cassa delle Prefetture in forza del Decreto de' 31 Ottobre 1859 ed a forma della tariffa approvata col successivo Decreto del 31 Dicembre detto, verranno estinte dietro ordine del Prefetto del Compartimento mediante regolare mandato da rilasciarsi dalla Computisteria.

9. Quanto al Compartimento di Livorno, non esistendo nè Computisteria nè Cassa nel Governo di quella Città, dovranno le note di cui sopra estinguersi, dietro ordine del Governatore, dalla Cassa della Prefettura di Pisa, la quale si varrà per il pagamento del mezzo all' uopo il più adattato.

10. L' introito proveniente dalla percezione delle Tasse di Polizia Amministrativa, riguarda 1.º le Tasse che si percipono per patenti sul Giuoco del Billardo; 2.º le Tasse che si esigono per Passaporti e Carte di recognizione; 3.º e le Tasse a cui vanno soggette le licenze per il porto d' Arme: licenze che dovranno quindi innanzi essere rilasciate dalle Prefetture e Sotto-Prefetture all' appoggio di un Certificato, col quale i Delegati di Governo attestino che il richiedente ha i requisiti all' uopo voluti dagli Ordini in materia vigenti.

11. La esazione delle suddette Tasse sarà regolata per le Prefetture secondo le norme con le quali procede in ogni altro rapporto l' Amministrazione delle medesime.

Per Livorno, quella delle Tasse sui passaporti e carte di recognizione dovrà farsi come attualmente dall' Ufficio dei forestieri annesso alla Delegazione del Porto, da cui si verserà l' introito nella Cassa della R. Dogana locale nei modi fin qui praticati. — Le altre Tasse poi dovranno essere esatte a cura e nell' Ufficio del Governo, che resta incaricato come le Prefetture del rilascio delle Patenti e Licenze da cui provengono; e da esso dovrà esserne versato l' ammontare di mese in mese nella Cassa della Dogana predetta.

In Portoferraio la esazione di tutte le Tasse indicate al § 10 sarà fatta dal Governo locale, che mensilmente ne farà il versamento in quella Cassa delle RR. Rendite.

12. In quanto non siano contrarie alle Istruzioni presenti, dovranno continuare ad osservarsi quelle fin qui in vigore nella soggetta materia.

*Il Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

## REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

*Per gli Stabilimenti Penitenziali approvato li 20 Dicembre 1859  
in esecuzione del R. Decreto de' 31 Ottobre 1859.*

---

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. **L**e Direzioni degli Stabilimenti penitenziali corrispondono col Ministero di Giustizia e Grazia, dal quale dipendono.

2. I Direttori e tutti gli Impiegati contabili e consegnatarj di oggetti degli Stabilimenti sono soggetti al comune Sindacato della Corte dei Conti ed alle sue discipline stabilite dagli ordini esistenti.

3. Ogni Direzione redige annualmente ed invia al Governo nel mese di Settembre il bilancio di previsione delle spese e delle entrate dell'anno successivo, accompagnandolo con speciali giustificazioni.

4. I bilanci sono formati in due sezioni; una per lo Stabilimento penitenziale, l'altra per le Carceri pretoriali (Modello N. 1) secondo la repartizione fattane (Nota A).

5. Nei limiti approvati col Bilancio di previsione, le Direzioni procedono colla maggiore economia e sotto la loro responsabilità all'effettuazione delle spese ed all'acquisto dei generi pel mantenimento dei detenuti, egualmente che per l'esercizio delle manifatture attivate negli Stabilimenti.

6. È obbligatorio per gli usi dello Stabilimento l'impiego degli oggetti che si fabbricano in esso od in alcuno degli altri Stabilimenti.

7. Pei generi da acquistarsi mediante fornitura, le Direzioni, presi in tempo utile gli ordini del Governo, stabiliscono gli accolti, col sistema della pubblica concorrenza.

8. Le manifatture debbono essere condotte ed amministrate in modo da ricavarne il maggior profitto economico, compatibilmente alle condizioni che impongono le discipline penitenziali.

9. La istituzione di nuove manifatture oltre alle già esistenti o la soppressione di alcune di queste deve essere autorizzata dal Governo.

10. Le vendite dei lavori sono eseguite per approvazione ed ordine volta per volta dei Direttori col possibile profitto sul loro costo effettivo, da calcolarsi come è detto a suo luogo (Art. 54); ed ai privati acquirenti debbono farsi sempre a pronti contanti, salvo eccezioni approvate dal Governo.

11. Quando nei Magazzini si facesse soverchio deposito di manifatture per mancanza di esito, deve rendersene conto al Governo, esponendo le ragioni che abbiano prodotto quel risultato.

#### CONTABILITA' E SCRITTURA GENERALE.

12. La Scrittura sarà tenuta secondo le regole proprie delle Regie e pubbliche Amministrazioni, ed in modo che scrivendo giornalmente la storia esatta di tutte le operazioni, dia facilità da rispondere prontamente ad ogni superiore richiesta sulla situazione economica degli Stabilimenti.

13. Ogni arretrato nelle Scritture espone il Computista e gli altri Contabili alle ammende comminate dagli ordini.

14. I libri principali e formali da tenersi nelle Computisterie sono il Giornale ed il Libro Maestro.

15. Nel Giornale (Modello di N. 2) sono dai Computisti registrate volta per volta le operazioni della Cassa, e tutti gl' indebitamenti e increditamenti nelle altre operazioni che non si consumano immediatamente per contanti.

16. Nel Libro Maestro

1.° Si ragguaglia e si classa tutto ciò che è registrato nel Giornale, e sono impostati tanti conti o prospetti quanto siano necessarj per descrivere distintamente e con ordine il movimento della giornaliera amministrazione.

2.° Si tiene il conto dello Stato Attivo e Passivo, che a forma degli Inventarj e Documenti giustificativi presenti l' importare degli assegnamenti dello Stabilimento e la nota delle passività.

3.° S' impostano i conti o prospetti delle entrate e delle spese, secondo i varj titoli e denominazioni, come si vede dal Modello N. 1 e si riportano parimente i conti delle Officine e delle manifatture.

17. Le Direzioni redigono giornalmente lo Stato numerico dei Detenuti, che secondo le diverse classi devono ricevere nel giorno successivo il trattamento a forma dei Regolamenti; ed i Computisti sulla scorta di tale Stato formano il calcolo e prospetto dei commestibili da distribuirsi, spediscono i buoni di somministrazione ai fornitori e gli ordini di provvista a coloro che ne sono incaricati, per i generi fuori di fornitura; e fanno pure il calcolo del consumo dei combustibili per la cucina e pei lumi, come per tutti gli articoli che servono ai condimenti del vitto.

18. Le Direzioni stabiliscono una Tariffa dell' olio necessario pei lumi, basata sopra esperimenti che stiano in relazione col tempo nel quale, secondo le differenti stagioni dell' anno, devono i lumi restare accesi.

19. Per le Carceri pretoriali restano ferme le tariffe ed assegni già approvati, sì pei lumi come per gli altri titoli di consumo.

20. Alla fine di ciascun mese vien fatta la Nota (Modello N. 3) dei danni cagionati dai detenuti alle proprietà dello Stabilimento che devono da essi rimborsarsi; e ne sarà passata in scrittura la relativa partita. Questa disposizione troverà la sua singolare applicazione, ogni volta che si dimetta un detenuto.

21. Alla fine d'ogni anno debbono i Computisti estrarre dal Libro Maestro il Rendimento di conti della Amministrazione, e i Direttori debbon rimetterli alla Corte dei Conti, non più tardi del primo di Marzo successivo, sotto la comminazione, mancando, prescritta dagli ordini generali.

22. Il Rendimento di conti contiene:

- 1.º La dimostrazione generale delle spese e delle entrate dell'annata.
- 2.º La dimostrazione dello Stato attivo e passivo nel dì 31 Dicembre.
- 3.º Una serie di Note speciali e di sviluppo quante siano necessarie a giustificare le dette dimostrazioni.
- 4.º I Bilancetti di ogni Officina e manifattura.
- 5.º La Statistica dei detenuti.

23. I Direttori nel trasmettere il Rendimento di conti dovranno accompagnarlo di memorie e di osservazioni colle quali sia resa ragione dei risultati della gestione dell'anno.

24. La Dimostrazione delle spese e delle entrate deve offrire separatamente i risultati della gestione propria dello Stabilimento e di quella delle Carceri Pretoriali, secondo i titoli indicati nel Modello di N. 4.

25. La Dimostrazione delle spese e delle entrate effettuate nell'anno deve, mediante apposita colonna, esser messa a confronto del previsto, e mediante altra colonna, a confronto dell'effettuato nell'anno precedente.

26. La Dimostrazione dello Stato attivo e passivo deve indicare i capitali e le passività col confronto dell'anno precedente (Modello di N. 5).

27. Le Note speciali e di sviluppo sono destinate a dimostrare le partite di ciascun titolo delle spese e delle entrate, egualmente che le partite che compongono i conti e titoli dello Stato.

28. Le poste dei debitori e dei creditori debbono, nelle Note speciali e di sviluppo, essere confrontate con quelle dell'anno precedente, ed illustrate in modo da far conoscere per ciascuna posta la dipendenza o derivazione del debito o credito; con la distinzione, quanto ai debiti del tempo in cui ne scadeva il pagamento totale o parziale, e colla espressione del motivo degli arretrati, se ve ne sono.

29. I Bilancetti delle Officine e delle manifatture debbono render ragione del movimento e dell'impiego dei generi e dell'in essere a fin d'anno combinato con gl'Inventarj; ed in quanto specialmente alle manifatture deve essere dimostrato e concluso l'utile finale di ciascuna.

30. La Statistica dei detenuti dimostra per gli Stabilimenti, separatamente dalle Carceri pretoriali, il numero dei detenuti che esistevano al principio dell'anno, quello degli entrati e degli usciti nel corso nell'anno medesimo e dei restanti nel dì 31 Dicembre: il numero medio giornaliero dei detenuti desunto da quello degli esistenti in ciascun giorno dell'anno, e la spesa media del manteni-

4  
mento ragguagliatamente di ciascun detenuto. Indica altresì il numero dei detenuti occupati in ciascuna manifattura ed in ciascun servizio dello Stabilimento.

### PAGAMENTI E RISCOSSIONI.

31. Pel pagamento delle spese, secondo le norme ed i limiti tracciati nel bilancio di previsione, i Computisti, presi gli ordini dal Direttore, redigeranno i mandati che, firmati dai Computisti stessi e dai Direttori; sono spediti alle Casse incaricate di pagarli.

32. I mandati debbono essere appoggiati ad altrettante giustificazioni da conservarsi con ordine rigoroso nelle filze di Computisteria.

33. Gli Stabilimenti che non hanno Cassa propria nell' interno dell' Ufficio, nei casi nei quali non è posta a loro disposizione una Cassa di Regia Amministrazione, si valgono dei Camarlinghi Comunitativi.

34. Le Casse esistenti nell' interno degli Stabilimenti sono sottoposte, a forma degli ordini veglianti, alle improvvise revisioni a cura dei Direttori locali, che hanno l' obbligo di farne una almeno per ciascun anno, oltre quella periodica del 31 Dicembre contemporanea alla chiusura delle scritture.

35. Di queste come di qualunque altra revisione di Cassa deve rendersi immediatamente discarico alla Corte dei Conti, rimettendone il processo verbale.

36. Per quegli Stabilimenti che hanno Cassa nell' interno dell' Ufficio, i mandati (Modello N. 6 e 7) sono spediti al proprio Cassiere, facendone nell' atto della spedizione la registrazione nel giornale a debito dell' articolo di spesa al quale si riferiscono, ed a credito della Cassa.

37. Per gli Stabilimenti che non hanno Cassa nel proprio Ufficio, i mandati da spedirsi ai Cassieri o Camarlinghi comunitativi (Modello di N. 8 e 9) vengono nell' atto della spedizione registrati provvisoriamente e per semplice memoria in un quaderno a parte (Modello N. 10), e quando ritornano estinti sono definitivamente registrati nel giornale a debito nell' articolo di spesa cui si riferiscono, e a credito del Cassiere o Camarlingo che li ha pagati.

38. I Cassieri e Camarlinghi alla fine d' ogni bimestre rimettono allo Stabilimento una Nota di recapitolazione dei pagamenti eseguiti. Di questa Nota (Modello N. 11) verificata sui quaderni, è fatto un duplicato, che firmato dal Computista e dal Direttore, viene rimesso al Cassiere o Camarlingo, per valersene nei suoi conteggi colla R. Depositeria, ritornando allo Stabilimento i mandati estinti e nella suddetta Nota indicati.

39. I Cassieri non debbono accettare i mandati che non siano firmati dal Computista e dal Direttore, e debbono, sotto la propria responsabilità, assicurarsi dell' identità della persona nominata nel mandato.

40. Pei pagamenti delle spese a minuto può tenersi nello Stabilimento una piccola Cassa nei limiti del necessario. Questa verrà affidata al Magazziniere, a favore del quale sarà in ogni occorrenza spedito un mandato di pagamento sui Cassieri o Camarlinghi comunitativi nel modo che è detto nell' Art. 37.

41. I Direttori sono più specialmente responsabili di ogni eccedenza di questa Cassa in relazione alla necessità che ne limita la importanza.

42. Anche la piccola Cassa di cui sopra, è soggetta alle Revisioni ordinarie e straordinarie prescritte dagli ordini.

43. In quanto spetta alle Carceri pretoriali, la Direzione dello Stabilimento, cui è dato repartitamente il carico di provvedere al servizio economico delle medesime, riceve dalle Preture alla fine di ogni mese i conti delle forniture del vitto, dei farmacisti, degli accollatarj per la lavatura delle biancherie, dei materassaj e di tutti coloro ai quali sono dovuti assegni per qualunque maniera di servizio.

44. Il Computista previo il confronto dei suddetti conti con le scritte di acollo o di fornitura e col Registro degli assegni, stenderà in piè dei conti medesimi il mandato, firmato anche dal Direttore, per il pagamento da eseguirsi dal Cassiere o Camarlingo comunitativo cui i conti stessi verranno inviati pel canale delle Preture.

45. Pel pagamento dello stipendio alle Guardie o Custodi delle Carceri pretoriali si spedisce ogni decade di ciascun mese allo Stabilimento un Ruolo in doppio esemplare ( Modello N. 12 ), uno dei quali si ritorna alla Pretura la quale ne commette il pagamento al Cassiere o Camarlingo.

46. La registrazione provvisoria e quella definitiva dei suddetti titoli di pagamento dee farsi nel modo stesso accennato per le spese proprie degli Stabilimenti ( Art. 37 ).

47. La corrispondenza tra i Pretori ed i Direttori in tutto ciò che è contemplato dal presente Regolamento, deve passare per l'intermediario del R. Procuratore del Circondario nel quale è compresa la Carcere pretoriale.

48. Le riscossioni vengono effettuate mediante ordini che si staccano da un Registro a matrice ( Modello N. 13 ) e che s'inviano al Magazziniere dello Stabilimento perchè, dopo ritirata la somma indicata nell'ordine, consegni al compratore la manifattura o il genere comprato.

49. Ritenuto che le vendite si fanno a pronti contanti, e che qualunque fido a particolari, senza una superiore autorizzazione, resta a carico di chi lo abbia permesso, solamente le vendite che si facciano a pubblici Stabilimenti, compresi i Penitenziali, possono essere impostate sui libri dei debitori.

50. Anche per i soccorsi che pervengano ai detenuti dalle famiglie o da benefattori, è spedito al Magazziniere apposito ordine di riscossione.

51. Alla fine di ogni mese il Magazziniere presenta alla Computisteria la nota delle riscossioni effettuate nel mese stesso, ed il Computista, fatti i debiti riscontri, ne spedisce il mandato d'entrata, firmato anche dal Direttore, o al Cassiere o al Camarlingo comunitativo con cui lo Stabilimento è in rapporto.

#### DELLE OFFICINE, DEI MAGAZZINI E DELLE LORO SCRITTURE SPECIALI.

52. Ogni Officina ha un Maestro che oltre ad assistere e dirigere i lavoranti, tiene un Registro ove giornalmente appunta tutte le partite che fanno debito o



credito alla Officina, su di che viene istruito ed invigilato dal Computista dello Stabilimento.

53. I Maestri estraggono con diligenza e precisione dal primo Registro, e presentano nel Lunedì di ogni settimana al Computista, la Nota dei prodotti, o lavori eseguiti nell' Officina rispettiva nel corso della settimana precedente, conforme al Modello di N. 14.

54. Il Computista, raccolte tutte le Note, ne forma una Recapitolazione del Modello N. 15. che servirà alla Scritturazione del Libro » Lavori e Manifatture » di che vien detto in appresso.

55. La valutazione dei prodotti delle Officine destinati alla vendita deve essere fatta a cura della Direzione e del Computista di concerto col Maestro rispettivo, mettendo in conto l'importare dei generi che vi sono stati impiegati, le spese di lavorazione, ed un reparto approssimativo degli aggravj di assistenza e di altre spese generali coll' aggiunta di un discreto guadagno.

56. Non è permesso ai Maestri l' esecuzione di alcun lavoro senza la polizza d' ordine del Direttore, la quale va unita per loro giustificazione alle Note dei prodotti.

57. Mensualmente sono fatte dai Maestri e presentate al Computista le Note delle mercedi guadagnate dai detenuti, divise per categoria di pena, e coll' applicazione delle tariffe stabilite dai vigenti ordini, secondo il Modello N. 16.

58. Il Computista, raccolte tutte le Note delle mercedi, ne forma una Recapitolazione del Modello N. 17. dalla quale desume l' ammontare totale che porta in scrittura per la via del Giornale a debito e credito dei conti relativi.

59. Un Libro intitolato » Libro Officine » del Modello N. 18 è tenuto perfettamente in giorno dal Computista. In quel Libro è impostato un conto ad ogni Officina, e vi sono ragguagliate le partite d' entrata e d' uscita descritte nel Giornale.

60. La Dispensa e la Guardaroba hanno a cura del rispettivo consegnatario un Libro del Modello N. 19 e 20, nel quale sono aperti tanti Conti per introito e per esito, quanti sono i generi che passano per le mani del consegnatario.

61. Anche nel Magazzino si tiene un Libro del Modello N. 19 da trattarsi come sopra, e che ha per ausiliare un piccolo Registro o Quaderno dei lavori, che subiranno qualche lavorazione, o perfezionamento fuori dello Stabilimento; ed altro Quaderno delle vendite di lavori a pronti contanti.

62. Il Computista ha l' obbligo di verificare l' esattezza dei suddetti Libri, e farne a fin d' anno gli spogli e bilanci per passarne le convenienti partite nella Scrittura generale.

63. L' introito ed esito di tutti i generi ed oggetti da registrarsi nei libri dei consegnatarj dovrà essere appoggiato a polizze regolari, non potendosi introdurre nelle Officine nè estrarre dalle medesime genere od oggetto alcuno, senza una polizza firmata dal consegnatario rispettivo, dal Computista, e dal Direttore.

64. Se si tratta di semplici passaggi tra Officina ed Officina, senza interessare l' esterno degli Stabilimenti, le polizze sono conformi ai Modelli di N. 21 e N. 22.

65. Se si tratta di generi ed oggetti che debbono estrarsi dallo Stabilimento e portarsi all'esterno, in tal caso nella relativa polizza (Modello N. 23) deve essere indicato il motivo dell'estrazione degli oggetti, specificando se l'esito è definitivo, oppure provvisorio per sottoporre gli oggetti ed i generi ad una lavorazione e far quindi ritorno nello Stabilimento.

66. Per le Polizze d'estrazione definitiva, la Guardia che sta alla porta, e che non deve permettere l'uscita senza che gli siano consegnate le polizze, restituirà queste il giorno appresso al Computista, il quale sorveglierà al pagamento dei generi che sono stati estratti.

67. Per le polizze d'estrazione provvisoria, cioè d'oggetti e generi che devono subire una lavorazione, le polizze sono restituite al Computista coll'indicazione del giorno nel quale i generi sono ritornati per emettere altra polizza d'introito a debito del Magazziniere.

68. Al Computista fa pur debito la tenuta di un Libro *Lavori* del Modello N. 24. il quale sarà diviso in tre parti, ed in ciascuna parte, a forma della sua intitolazione, saranno descritti secondo la loro specie e natura i lavori eseguiti settimana per settimana.

69. Un Libro è istituito particolarmente pei Tessuti, nel quale deve aprirsi un conto corrente ad ogni tessitore all'oggetto di sindacare l'impiego dei filati per ciascuno tessuto, e per conoscerne l'importare, quando si tratti di lavori per conto proprio dello Stabilimento: lo che servirà a stabilirne il costo, allorchè si invierà il tessuto ultimato al Magazzino. Questo Libro è conforme al Modello N. 25 ed è scritturato a cura del Computista secondo gli appunti che deve giornalmente somministrargli il Maestro.

70. Nel Libro intitolato *Debitori e Creditori*, del Modello di N. 26 il Computista ragguaglia volta per volta, colle regole d'uso, tutte le partite che rimangono in sofferenza di pagamento o di riscossione in conformità del Giornale.

71. Nel libro intitolato *Del Mobiliare* saranno a cura del Computista tenuti al corrente gl'inventarij delle mobilie tutte dello Stabilimento, chiamandone a conto con diligenti riscontri il Magazziniere che ne ha o la consegna o la sorveglianza, egualmente che i subalterni consegnatarj (Modello N. 27).

72. Lo stesso dovrà praticarsi pel mobiliare delle Carceri, che è a consegna dei Direttori locali, o del Guardia o Custode più anziano sotto la dipendenza dei Pretori.

73. Nel Libro *Masse e Depositi dei detenuti* (Modello N. 28) si tengono con precisione, e perfettamente in giorno i conti correnti di debito e credito di ciascun detenuto.

74. A credito sono ragguagliati ai detenuti i loro guadagni per lavori, come pure le somme che vengano ad essi inviate da benefattori particolari o dalle proprie famiglie: a debito tutto ciò, che, in ordine ai Regolamenti, si somministra ai detenuti a proprie spese, o che si scorpora in rimborso di danni recati alle proprietà dello Stabilimento, o per altre legittime cause a loro carico.

75. Quanto alle Masse dei detenuti, il di cui avanzo deve, a tenore degli ordini, esser versato nelle Casse di Risparmio, per renderlo fruttifero a beneficio

dei detenuti, i Direttori degli Stabilimenti avranno l'obbligo di procurare che il versamento abbia puntualmente luogo bimestre per bimestre, e che nei modi già stabiliti siano cautamente conservati i Libretti di credito.

76. Nei Libri intitolati » Guardie e Custodi » per Masse di deposito, per scadenze di vestiario ec. che devono tenersi, come gli altri Libri, dai Computisti degli Stabilimenti, sarà impostato conformemente ai Modelli N. 29 e 30 ad ogni Guardia o Custode il conto personale.

77. Quando un Custode, od una o più Guardie vien congedato, o passa da uno Stabilimento ad un altro, deve dal Computista esser fatta, coerentemente ai Regolamenti in vigore, la liquidazione del suo debito e credito (Modello N. 31). Se si tratti di congedo definitivo, ha luogo il pareggio e saldo finale. Se di semplice passaggio e permuta, in tal caso la Direzione dello Stabilimento d'onde l'individuo parte, notifica, per regola reciproca, e per le convenienti partite di Scrittura, la liquidazione alla Direzione dello Stabilimento al quale la Guardia o Custode si trasferisce, o dal quale dipende la Carcere, a cui viene destinato.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

78. Per l' Anno 1860 le Direzioni riceveranno i bilanci di previsione dal Re-gio Ufficio dei Sindaci, tostochè sia intervenuta la formale approvazione del Go-verno.

79. Egualmente dopo l'approvazione del Governo, gli atti di accollo delle forniture per l' anno 1860 saranno comunicati alle Direzioni dell' Ufficio del Fisco che va a sopprimersi.

80. Nello Stabilimento in Longone deve continuarsi ai detenuti per antiche pene l' increditamento dei guadagni fatti co' loro lavori, nello stesso sistema ec-cezionale che si è finora praticato, incassando secondo il consueto la quota do-vuta al Penitenziario sui detti guadagni.

81. Nello Stabilimento della Pianosa, finchè le condizioni del medesimo non richiedano ulteriori disposizioni, il Direttore resta incaricato delle riscossioni e pa-gamenti, tenendo conto corrente col Gestore locale dei RR. Possessi, e traendo e versando nella misura che esigano e permettano i giornalieri bisogni.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

( Nota A )

La circoscrizione delle Direzione degli Stabilimenti penitenziali per gli effetti contemplati dal Regolamento Amministrativo sarà per Circondari nel modo che appresso:

<i>Stabilimento delle Murate</i>	—	Circondarii di Firenze , Pistoja , Rocca S. Casciano, Arezzo.
» <i>di Lucca</i>	—	Circondarii di Lucca, Pisa, Livorno.
» <i>di Volterra</i>	—	Circondario di Volterra.
» <i>di S. Gimignano</i>	—	Circondarii di Siena, Montepulciano, Grosseto.
» <i>dell' Ambrogiana</i>	—	Circondario di S. Miniato.
» <i>di Longone</i>	—	Circondario dell'Isola dell'Elba.

**CCCLXXIX**

**ISTRUZIONI**

PER LA ESECUZIONE

**DEL R. DECRETO DEL GOVERNO DELLA TOSCANA**


**del 31 Ottobre 1859.**

APPROVATE

CON DECRETO DEL 31 DICEMBRE SUCCESSIVO

INSIEME ALLA RELATIVA TARIFFA

**delle Spese di Giustizia Criminale e di Polizia Amministrativa.**





REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL REAL GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visto il Decreto del 31 Ottobre 1859 col quale venne incaricata l'Autorità Giudiziaria e la Governativa di preparare le Istruzioni concernenti le Spese di Giustizia Criminale e di Polizia Giudiziaria, e di compilare la relativa Tariffa

DECRETA

Sono approvate le Istruzioni per l'amministrazione delle spese di giustizia criminale, e la relativa Tariffa che farà parte integrante delle medesime; e all'une e all'altra apporrà la firma il Ministro di Giustizia e Grazia.

La pubblicazione delle predette Istruzioni, e Tariffa si farà con la inserzione nel Monitore Toscano, e inviandone un esemplare stampato alla Cancelleria d'ogni Tribunale di prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Ufficio del Registro ove dovrà rimanere esposto per giorni quindici affinché da tutti possa esserne presa cognizione.

I Ministri di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici sono incaricati per quanto rispettivamente li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto, da avere effetto il primo Gennajo milleottocentosessanta.

Dato li 31 Dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio*  
*e dei Lavori Pubblici*  
R. BUSACCA.

# ISTRUZIONI

PER LA ESECUZIONE

DEL R. DECRETO DEL GOVERNO DELLA TOSCANA

DEL 31 OTTOBRE 1859.

ART. 1.° Le spese di giustizia in materia criminale sono tutte quelle che hanno per oggetto lo scoprimento, e la repressione dei delitti, e delle trasgressioni.

2.° Esse comprendono :

- 1.° le spese d'investigazione, e di ricerca ;
- 2.° le indennità, e mercedi dovute rispettivamente a testimoni, a periti, a interpreti, a rabbini ;
- 3.° le spese di accessi giudiziali, e recognizioni;
- 4.° quelle concernenti la traduzione, e il mantenimento nelle carceri di custodia dei prevenuti;
- 5.° il trasporto dei corpi di delitto, e degli oggetti di convinzione;
- 6.° le retribuzioni di espressi;
- 7.° le mercedi dovute agli stabularj, e ai depositarj;
- 8.° gli emolumenti per gli atti del processo, e del giudizio;
- 9.° le spese di estradizione dei prevenuti, e condannati.

3.° La tariffa delle spese di giustizia criminale, che deve ritenersi far parte integrante delle presenti Istruzioni, contiene la indicazione specifica di tutti i titoli di spesa, e ne determina la relativa misura.



I.

MODO DI ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA.

4.° A contare dal dì 1.° Gennajo 1860 le spese di giustizia criminale saranno anticipate dalla R. Amministrazione del Registro, dietro mandato delle Autorità competenti, e nei modi, e con le forme che saranno indicate in appresso.

5.° La facoltà di tassare le note di spese, e di emettere il relativo ordine di pagamento, risiede rispettivamente nei Pretori Civili e Criminali, nei RR. Procuratori, e nei RR. Procuratori Generali.

I Pretori la esercitano nelle Cause Criminali di loro competenza.

I RR. Procuratori nelle Cause di competenza dei Tribunali di Prima Istanza, cui sono addetti, e anche in quelle di competenza delle Corti Regie fino alla emanazione del Decreto d'invio della Camera di Consiglio.

I RR. Procuratori Generali successivamente al detto Decreto, e indistintamente in tutti i casi nei quali è richiesta la loro speciale autorizzazione.

6.° Ove avvenga che la Camera delle Accuse della Corte Regia ordini un supplemento d'istruzione, la competenza a tassare le spese, cui dia causa l'ampliamento, o correzione degli Atti, ritorna nelle attribuzioni del R. Procuratore locale.

7.° Le spese d'indennità, di onorarj, e di qualunque altra natura, che abbian luogo nella durata del pubblico Giudizio continueranno a rimborsarsi dagli Ufizj d'Esazione del Registro, e con le forme finqui praticate, sul mandato emesso:

a) Dai Magistrati del Pubblico Ministero, che assistono alle Udienze, per le Cause di competenza dei Tribunali di Prima Istanza, e delle RR. Corti.

b) E per quelle di minor competenza, dai Delegati di Governo, i quali disimpegnano innanzi ai Tribunali Pretoriali le attribuzioni del Pubblico Ministero.

8.° Nel caso in cui la istruzione del processo esigesse

spese straordinarie, e non previste dalla Tariffa, queste non potranno farsi che sulla approvazione motivata del R. Procurator Generale, cui spetterà darne conto immediatamente al Ministero di Giustizia e Grazia.

- 9.° Ove occorranno spese segrete d'investigazione, o relative a premj, e remunerazioni che possano talvolta esser necessarie per la scoperta di delitti, o per l'arresto di prevenuti, o condannati, dovranno le medesime essere sempre anticipatamente autorizzate dal Ministero di Giustizia e Grazia sulla proposizione del R. Procuratore Generale del Compartimento.
- 10.° Le spese di estradizione, e di consegna si anticiperanno anch'esse, ove sia luogo, dalla R. Amministrazione del Registro sopra Mandati dei RR. Procuratori Generali.
- 11.° I testimonj esteri che si citano innanzi ai Tribunali Toscani dovendo, a norma di quanto è prescritto nell'Art. 14. della Tariffa, essere trattati nel difetto di speciali convenzioni col sistema della reciprocità, sarà cura dell'Autorità toscana, cui spetta scrivere lettera rogatoria per la citazione, d'invitare l'Autorità estera a volere precisare la misura d'indennità che sarebbe retribuita in quel luogo al testimone toscano.
- 12.° Le Note devono esprimere chiaramente la indole dell'atto, o della operazione di giustizia cui si riferisce la spesa, le condizioni di tempo, e di luogo, il nome, e la qualità della persona, ed essere inoltre, ove occorra, munite degli opportuni documenti giustificativi.  
Ove gli atti, o funzioni retribuibili con mercede sieno distinti fra loro, non potranno essere cumulati in una medesima Nota, ma dovrà invece esser redatta per ognuno di essi una Nota speciale.
- 13.° Se le note si riferiscono a cause della minor competenza, dovranno queste esser sottoposte all'approvazione del Pretore cui spetta, il quale verificata la sussistenza, e la regolarità della spesa la tasserà a norma della tariffa, ed emetterà in calce della nota l'ordine di pagamento.

14.° Se appellano invece a Cause della maggior competenza, le note dovranno esser munite della vidimazione del Pretore, o del Giudice d' Istruzione secondochè si referiscano ad atti preliminari, o a processo in corso di regolare istruzione, e quindi trasmesse al R. Procuratore il quale se le troverà regolari procederà alla loro tassazione e al rilascio del relativo mandato.

15.° Nella tassazione delle Note dovrà sempre richiamarsi l' articolo corrispondente della Tariffa.

Dovrà pure indicarsi con precisione la procedura cui la spesa si riferisce; e dove non esista procedura, o si tratti di delitti contro incogniti, il nome e cognome della parte lesa del delitto.

16.° I Pretori, e rispettivamente i RR. Procuratori dopo aver presa nota in apposito Registro del titolo e dell' ammontare della spesa, non che dell' affare cui la medesima è relativa, restituiranno la notula tassata alla parte affinchè possa procurarne la esazione.

17.° I Mandati redatti nelle forme sopra indicate sono pagabili dagli Ufizj d' Esazione del Registro nel cui Circondario risiede l' Autorità da cui emanano, o quella che ha ordinata l' operazione di giustizia.

18.° Le parti interessate riscuotendo le somme loro dovute ne rilasciano ricevuta in calce del mandato; ove alleghino di non sapere scrivere il Ministro Esattore ne trascriverà la dichiarazione sul mandato stesso, e la farà firmare da due testimonj presenti al pagamento.

19.° Le Note che non sieno state presentate per il pagamento nei sei mesi dalla tassazione, si hanno per prescritte, e non possono essere altrimenti soddisfatte, ammenochè la parte interessata non giustifichi che il ritardo frapposto non le è imputabile.

Questa giustificazione peraltro non può essere ammessa che dal Ministero di Giustizia e Grazia sulla informazione del R. Procuratore Generale.

20.° Se un testimone si trova nella assoluta impossibilità di far la spesa del viaggio per recarsi nel luogo dove è citato, potrà rilasciarglisi dal R. Procura-

tore, e in sua mancanza dal Pretore un mandato provvisorio sul Registro a conto di ciò che gli sia dovuto per titolo d'indennità.

Il Ministro Esattore che estinguerà il Mandato, farà menzione dell'acconto in margine, o in calce della copia della citazione.

La somma concessa in acconto non dovrà mai oltrepassare l'ammontare della indennità dovuta al testimone per il solo accesso.

I Testimoni che non presentino all'Autorità la copia della relativa citazione, non potranno ricevere che la indennità dovuta loro per il ritorno.

## II.

### MODO DI RECUPERARE LE SPESE DI GIUSTIZIA.

21.º La esazione, o recupero delle spese di Giustizia Criminale continuerà a farsi a cura dei Ministri Esattori del Registro con le norme, e discipline fissate dalle Istruzioni per la esecuzione del R. Decreto del 28 Marzo 1851, salve le modificazioni che appresso.

22.º Gli estratti delle Sentenze condannatorie che i Cancellieri delle Corti Regie, dei Tribunali di Prima Istanza, e delle Preture debbono in ordine all'articolo 6 delle rammentate Istruzioni inviare al Ministro Esattore del Circondario, si trasmetteranno solo dentro i dieci giorni dacchè le Sentenze medesime sono divenute eseguibili.

Questi conterranno oltre le indicazioni enunciate nel detto articolo anche quella del nome del padre del condannato.

23.º La trasmissione dovrà farsi per l'organo rispettivamente dei RR. Procuratori Generali, dei RR. Procuratori, e dei Pretori, i quali in calce dell'Estratto redatto dal Cancelliere, formuleranno la richiesta per la esecuzione prescritta dall'Art. 8 delle Istruzioni predette.

Per la redazione di questi atti si adopereranno stampati di nuovo modello che saranno forniti dall'Amministrazione del Registro.

24.° Sarà cura inoltre dei RR. Procuratori Generali, dei RR. Procuratori, e dei Pretori di rimettere alla fine di ogni quadrimestre, e segnatamente nei mesi di Gennajo, Maggio, Settembre alla Direzione Compartmentale del Registro un Prospetto indicativo il nome, cognome, e domicilio dei condannati, la data rispettiva delle Sentenze, l'ammontare delle somme dovute per titolo di multe, o di spese, e il giorno della trasmissione degli Estratti.

25.° I Ministri Esattori appena ricevuto l'estratto della Cancelleria, e la richiesta di esecuzione del Pubblico Ministero, o del Pretore, accenderanno la relativa partita sul loro Campione, se il debitore dimora nel Circondario; in caso diverso trasmetteranno la Denunzia al Direttore locale, che la invierà senza indugio all'Ufizio della dimora del debitore.

26.° Se oltre alla condanna nelle spese la Sentenza avrà inflitto una multa pecuniaria, in caso di morosità del debitore la trasmissione della posta al Tribunale per la esazione coatta dovrà sempre aver luogo, e coi modi indicati dalle Istruzioni del 28 Maggio 1851.

Così se la esecuzione riesca inefficace, dovrà provocarsi la carcerazione del debitore affinchè sconti con quella il debito della multa.

27.° Ove poi la condanna sia limitata all'articolo delle spese, i Ministri Esattori saranno autorizzati a non tentare la esecuzione, quando consti notoriamente della insolvenza del debitore, o il di lui stato di assoluta indigenza sia accertato da una Attestazione del Parroco confermata dal Gonfaloniere, e dal Ministro del Censo.

La esibizione di questo Certificato di miserabilità non dispensa peraltro i Ministri Esattori dall'assumere opportune indagini onde fare un sicuro giudizio della solvenza del debitore; nè impedisce ai medesimi, quand'anche abbiano all'appoggio del Certificato cancellata dal Campione la posta relativa, di cimentare gli atti esecutivi, se venissero a mutarsi in appresso le condizioni economiche del debitore.

28.° Nel caso in cui la tentata esecuzione sia conseguita da un referto di *nulla da gravare*, come nell'altro in cui non si proceda esecutivamente per la provata indigenza del debitore, la partita, purchè consti di sole spese, potrà all'appoggio del Referto Cursoriale, e rispettivamente del Certificato di miseria essere cancellata dal Campione.

29.° I Ministri Esattori preleveranno mese per mese sulla somma totale degli incassi il sei per cento.

Se la riscossione ebbe luogo mediante Atti giudiziali, un terzo dell'emolumento spetterà al Pretore da cui è partita la esecuzione, e il rimanente sarà repartito fra gli Impiegati della Amministrazione del Registro.

Se non ebbe luogo la escussione del debitore, tutto l'emolumento andrà a profitto degli Impiegati suddetti.

30.° Le Istruzioni del 28 Maggio 1851 nelle parti non derogate dai presenti Ordini continueranno a rimanere in pieno vigore.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

# TARIFFA

DELLE

## SPESE DI GIUSTIZIA CRIMINALE

E

## DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

### TITOLO PRIMO.

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CRIMINALE.

#### CAPITOLO UNICO.

**Delle spese d'investigazione — di processo —  
di giudizio — e di esecuzione.**

#### §. 1.º

*Delle spese d'investigazione.*

- Art. 1.º Non è dovuto alcuno emolumento agli Ufficiali e Agenti del Governo che per dovere di ufficio procedono ad atti qualunque d'investigazione per fine di giustizia.
- 2.º Nei casi di che nell' Art. precedente si fa luogo al rifacimento delle spese vive incontrate nella esecuzione degli atti ivi ricordati.

#### §. 2.º

*Dei testimoni.*

- 3.º Il testimone citato a comparire avanti una autorità giudiziaria, ognorachè ne faccia domanda, riceve, secondo i casi, la indennità o del viaggio, o del soggiorno, o dell' uno e dell' altro.

- 4.° La indennità del viaggio comprende il rimborso della spesa incontrata per questo oggetto dal testimone, calcolata indistintamente sull'importare dei biglietti di terza classe, quando il viaggio poté effettuarsi sulle vie ferrate, di seconda classe se avvenne per mare o altra acqua navigabile, e di 35 centesimi per ogni miglio fra accesso e recesso se per vie rotabili.
- 5.° La indennità di soggiorno rappresenta il rimborso della spesa occorsa al testimone per mantenersi oltre un giorno fuori della propria dimora. — Questa indennità si calcola per ciascun giorno in lire italiane due per gli uomini, in lire italiane una e centesimi cinquanta per le donne, e in lire italiane una per i minori di anni 15.
- 6.° I miserabili, i poveri, e coloro che vivono del lavoro delle proprie braccia, se per rendere l'ufficio di testimonianza nel luogo di loro dimora, rimasero a disposizione dell'Autorità per più di mezza giornata, ricevono la indennità di

Cent. 50 li uomini

» 42 le donne

» 30 i minori di anni 15.

- 7.° La indennità di viaggio non è dovuta al testimone che per comparire avanti l'Autorità da cui fu citato, ha percorso un cammino non superiore alle cinque miglia.
- 8.° Dalle disposizioni dell'Art. precedente sono eccettuati i miserabili, i poveri, coloro che vivono col lavoro delle proprie braccia e quelli che per incomodi di salute, legalmente giustificati, hanno dovuto far uso di vettura.
- 9.° La indennità di viaggio si misura dal luogo di domicilio o della abituale dimora del testimone: dal luogo di partenza quando sia giustificato il motivo dell'allontanamento dal domicilio effettivo.
- 10.° Quando per circostanze straordinarie, estranee al testimone, il viaggio è ad esso riuscito più lungo e dispendioso dell'ordinario, può aver diritto ad un proporzionato aumento d'indennità a giudizio dell'Autorità competente.



- 11.° Le distanze si determinano con i prospetti statistici resi di pubblica ragione e nella loro mancanza con i certificati delle Autorità locali.
- 12.° Quando il testimone per la età, sesso, condizioni di salute, o per altro giusto motivo, ha dovuto affidarsi all' altrui custodia, si fa luogo alla indennità anche a favore del compagno.
- 13.° Le disposizioni di questa tariffa non si applicano ai testimoni esteri e provenienti dall' estero, ognorachè sia stabilito diversamente da convenzioni internazionali.
- 14.° In mancanza di convenzioni speciali i testimoni esteri, rapporto alle indennità loro dovute, saranno trattati nel modo stesso che si pratica nel luogo di loro dimora rispetto ai Toscani.
- 15.° Per altro i forestieri di passaggio in Toscana ed i provenienti dalle provincie della Italia centrale o dagli Stati Sardo-Lombardi, ognorachè siano chiamati a rendere testimonianza, sono parificati allo statista.

§. 3.°

*Dei Periti.*

16.° Agli effetti della presente tariffa i periti sono di tre specie

- 1.<sup>a</sup> specie — periti esercenti professioni che richiedono matricola;
- 2.<sup>a</sup> specie — periti esercenti arti liberali;
- 3.<sup>a</sup> specie — periti esercenti arti meccaniche.

17.° Ai periti della prima specie è dovuto per ogni perizia che li abbia occupati una intiera giornata, l' onorario di

Lir. Ital. 12. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

- 8. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;
- 6. in qualunque altro luogo; e rispettiva-

mente la metà di detto onorario se non furono occupati per più di mezza giornata.

18.° Per altro ai Medici — Chirurghi — Veterinarii e Levatrici è dovuto invece quanto appresso :

19.° Ai Medici e Chirurghi :

Per le visite sulle persone, compresa la medicatura e il salasso — sui luoghi e su qualunque oggetto non specialmente menzionato è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 2. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1. e 50. cent. negli altri luoghi, ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 1. in qualunque altro luogo.

Per i pareri orali è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 12. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 8. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 6. in qualunque altro luogo per ogni giornata;

e rispettivamente la metà di detto onorario se non furono occupati per più di mezza giornata.

Al Chirurgo per le operazioni di alta Chirurgia è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 20. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 15. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 10. in qualunque altro luogo; e rispettivamente il terzo di detto onorario per quelle di bassa chirurgia.

Per l'assistenza a qualunque operazione peritica, cui sia invitato, è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 4. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 3. in qualunque altro luogo.

Per le autopsie complete è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 15. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 12. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 10. in qualunque altro luogo: e rispettivamente la metà di detto onorario per le parziali.

Al Medico per l'assistenza alle autopsie è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 6. se complete;

— 5. se parziali; e di

— 4. per l'assistenza a qualunque altra operazione, cui sia invitato.

20.º Al Veterinario

Per le visite, compresa la medicatura, è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 1 e 25 cent. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1. in qualunque altro luogo.

Per i pareri orali è dovuto il terzo dell'onorario stabilito per i Medici e Chirurghi con le distinzioni di luogo e di tempo fatte rispetto a questi.

Per le autopsie è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 6. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 4. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 3. in qualunque altro luogo se complete, e rispettivamente la metà di detto onorario se parziali.

Per l'assistenza a qualunque operazione peritica, cui sia invitato, è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 3. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 3. in qualunque altro luogo.

21.º Alla Levatrice

Per le semplici visite e pareri orali è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 1. 50 cent. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 1. in qualunque altro luogo.

Per le operazioni di parto è dovuto l'onorario di

Lir. Ital. 8. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 6. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 4. in qualunque altro luogo.

22.º Per disteso di relazione quando ricorra, è dovuto l'onorario di Lire Italiane 1. per ogni ruolo legale, composto cioè di due pagine di 25 linee per ciascuna, e di 23 lettere per ogni linea fino a cinque ruoli; e di centesimi 25 per ogni ruolo di più.

23.° Chiunque presta opera come assistente materiale alle dissezioni anatomiche ordinate dalle Autorità riceve la mercede di Lire Ital. una.

24.° Ai Periti della seconda specie è dovuto per ogni perizia, che li abbia occupati una intiera giornata l'onorario di

Lir. Ital. 8. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 6. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 4. in qualunque altro luogo, e rispettivamente la metà di detto onorario se furono occupati per non più di mezza giornata.

Per disteso di relazione, quando ricorra, è dovuto l'onorario di cent. 84. per ogni ruolo fino a cinque ruoli legali e di cent. 20 per ogni altro ruolo di più.

25.° Ai Periti della terza specie è dovuto per ogni perizia che li abbia occupati una intiera giornata, la retribuzione di

Lir. Ital. 4. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena;

— 3. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza;

— 2. in qualunque altro luogo, e rispettivamente la metà di detta retribuzione se furono occupati per non più di mezza giornata.

Per disteso di relazione, quando ricorra, si fa luogo alla retribuzione di centesimi 60 per ogni ruolo fino a cinque ruoli legali e di cent. 15 per ogni ruolo di più.

26.° Quando l'operazione eseguita dal perito, a qualunque specie questi appartenga, per la sua importanza non può rientrare fra le operazioni ordinarie, l'Autorità competente potrà stabilire un aumento proporzionato sulla tassa ordinaria.

27.° Gli Impiegati dello Stato e di una Amministrazione e Stabilimento pubblico qualunque, quando siano richiesti della opera loro come periti, avranno diritto alla metà soltanto dell'onorario e retribuzione stabilita per li altri periti, secondo la specie alla quale rispettivamente appartengono, ferme stanti anche per essi le distinzioni di luogo fatte per li altri periti.

- 28.° Quando per le perizie di sale e tabacco vengono adibiti impiegati di pubbliche amministrazioni, sarà invece dovuto a ciascun perito e per ogni perizia l'onorario di Lire Ital. 1. —
- 29.° Ai pesatori che prestano la loro opera in dette perizie è dovuta la mercede di cent. 20 fino a 1000  $\text{L}$  e l'aumento di cent. 20 per ogni 1000  $\text{L}$  di più.
- 30.° Per le perizie semplicemente estimative, o per quelle di confronto e di armi è dovuta a ciascun perito la retribuzione di cent. 84.
- 31.° Per qualunque operazione o lavoro manuale ordinato dalle autorità o da un ufficiale pubblico o da un agente del Governo per fine di giustizia, sarà dovuta la mercede solita retribuirsi agli operai giornalieri nel luogo in cui l'operazione è stata eseguita, sul ragguaglio del tempo impiegato a ragione di mezza od intera giornata.
- 32.° Avranno inoltre tutti i periti diritto al rimborso delle spese vive incontrate per eseguire le operazioni, delle quali furono richiesti.
- 33.° Rispetto alla indennità di viaggio e di soggiorno, i periti sono parificati ai testimoni, anche nel caso di esibizione o ratifica di referti e denunce fatte per causa della loro professione.

§. 4.°

*Degli interpreti e Rabbini.*

- 34.° Agli interpreti ed ai Rabbini quando, per prestare il loro rispettivo ufficio avanti le Autorità, sono stati occupati una intera giornata è dovuto l'onorario di
- Lir. Ital. 8. in Firenze, Lucca, Livorno, Pisa e Siena ;
- 6. negli altri luoghi ove ha residenza un Tribunale di prima istanza ;
- 4. in qualunque altro luogo: e rispettivamente la metà di detto onorario se furono occupati per non più di mezza giornata.
- 35.° Le versioni e relazioni scritte degli interpreti sono retribuite a ragione di Lire Italiane 1. per ogni ruolo.

36.° Rispetto alla indennità di viaggio e di soggiorno gli interpreti e Rabbini sono parificati ai testimoni.

§. 5.°

*Degli accessi e recognizioni.*

- 37.° Ai Magistrati che accedono sulla faccia dei luoghi onde procedere ad atti ed operazioni di giustizia si applicano le disposizioni delli art. 1.° e 2.° della presente tariffa.
- 38.° Agli altri Ufficiali di polizia giudiziaria è dovuto il solo rimborso della spesa di vettura a giudizio dell'Autorità competente, quando ne abbiano fatto uso in caso di urgenza.
- 39.° Chiunque presta opera come simile in una o più recognizioni personali oltre la indennità di viaggio, nei casi nei quali possa aver luogo, ha diritto alla mercede di Lire Ital. 1. — Queste disposizioni si applicano anche per li altri esperimenti di giustizia. — Ove per altro l'esperimento presenti per chi deve eseguirlo gravi difficoltà, la mercede sarà aumentata del doppio a giudizio dell'Autorità competente.
- 40.° Nel caso di nolo di oggetti per servire come simili nelle recognizioni reali, oltre il rimborso della spesa occorsa per il loro trasporto si fa luogo, sulla richiesta del proprietario, ad una indennità da stabilirsi a giudizio dell'Autorità competente secondo la loro natura e le circostanze del caso.

§. 6.°

*Dei detenuti e dei corpi di delitto.*

- 41.° Quanto al rimborso delle spese occorse per l'accompagnatura degli arrestati alle carceri di custodia o dei detenuti avanti le Autorità, non è fatta innovazione alle disposizioni contenute nella Risoluzione Ministeriale del 27 Giugno 1856 che restano provvisoriamente in vigore.
- 42.° Il mantenimento giornaliero dei detenuti nelle car-

ceri di custodia, agli effetti di questa tariffa, si calcola a ragione di

Cent. 80 per li uomini

» 60 per le donne e

per i minori di anni diciotto.

43.° La mercede dovuta per il trasporto dei corpi di delitto e degli oggetti di convinzione, quando non sia determinata da pubbliche tariffe, si stabilisce a giudizio dell'Autorità competente tenuto conto del peso o volume degli oggetti e del cammino percorso.

§. 7.°

*Degli espressi — degli stabularj —  
e dei depositarij.*

44.° È rilasciato al giudizio dell'Autorità competente il determinare la mercede dovuta a persone incaricate di recare *per espresso* lettere o plichi, tenuto conto del tempo, del luogo e delle circostanze particolari del caso.

45.° La mercede dovuta agli stabularii per la custodia e mantenimento di bestie loro consegnate dalle autorità, è stabilita come appresso :

— Per i cavalli — muli — asini e bestie vac-  
cine — per ciascuna giornata, fra giorno e notte  
e per ogni capo

in Città      Lir. Ital. 1. —

in Campagna »      — 80. cent.

— Per le pecore — capre — majali e cani —  
per ciascuna giornata, fra giorno e notte e per  
ogni capo

in Città      20. cent.

in Campagna 15. cent.

— Per gli animali domestici di ogni altra spe-  
cie — per ciascuna giornata, fra giorno e notte  
e per ogni capo

in Città      7. cent.

in Campagna 4. cent.

46.° Il giorno principiato, decorse le prime sei ore, si avrà per compiuto e si farà luogo al pagamento

della intiera mercede; se non sono decorse le prime sei ore sarà dovuta la metà di detta mercede.

47.° Ai depositarii è dovuto:

Per depositi di oggetti preziosi come gioie, ori, argenti, denaro, biglietti di banca, carte di credito ed altro, il mezzo per cento fino a venti giorni, e l'aumento di un terzo per un periodo di tempo più lungo.

Per depositi di mobili, masserizie ed altri oggetti è dovuto l'uno per cento fino a venti giorni, e l'uno e mezzo per cento per un periodo di tempo più lungo.

48.° Per altro non è dovuto alcun emolumento se il Depositario è un impiegato del Governo, preposto con stipendio a questo Ufficio.

§. 8.°

*Degli Atti del processo e del giudizio.*

49.° A titolo di emolumenti e spese per qualunque atto di processo e di giudizio, è dovuta soltanto la tassa di cent. 50 per ogni ruolo legale di scritturato.

50.° La disposizione di che nell' Art. precedente si applica anche alle notificazioni da farsi ai condannati.

51.° Tutti li altri diritti ed emolumenti enumerati nelle precedenti tariffe sono intieramente aboliti.

§. 9.°

*Delle spese di estradizione.*

52.° Le spese di estradizione, nei casi nei quali può aver luogo, saranno regolate a norma delle convenzioni internazionali, e in mancanza di queste a giudizio dell' Autorità competente.

§. 10.°

*Delle spese di esecuzione.*

53.° Non è dovuto alcun emolumento ai Cursori e Carcerieri per qualsivoglia titolo e causa dipendente-



mente da atti inerenti ai loro doveri in servizio della giustizia criminale.

- 54.° Rispetto alle spese di esecuzione si osserveranno le disposizioni contenute nella Risoluzione Ministeriale del 27 Giugno 1856, che restano provvisoriamente in vigore.

## **TITOLO SECONDO.**

### **CAPITOLO UNICO.**

#### **Delle spese di polizia amministrativa.**

- 55.° Ai Prefetti e Sotto-Prefetti, che per dovere di Ufficio si assentano dalla loro residenza, si applicano le disposizioni contenute negli Articoli 1.° e 2.° della presente tariffa.
- 56.° Peraltro ai Delegati di Governo e ai loro Coadiutori è dovuto, nei casi di che nell' Art. precedente, il rimborso della spesa di vettura e la diaria per ogni giorno di Lire Ital. 5. — ai primi,  
e di Lire Ital. 3. — ai secondi.
- 57.° Ai Commessi di pubblica vigilanza e loro ajuti per assenze occasionate dal servizio è dovuta per ogni giorno la diaria di Lire Ital. 1. 68. Cent., alla quale si aggiunge, a giudizio dell' Autorità competente, il rimborso della spesa di vettura, quando ne abbiano fatto uso in casi di urgenza.
- 58.° Ai testimoni, ai periti ed agli interpreti richiesti del loro ufficio dalle Autorità di polizia amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nei §§. 2. 3. e 4. della presente tariffa rispetto alle spese di giustizia criminale.
- 59.° Per altro quanto agl' Ingegneri in capo ed agl' Ingegneri distrettuali, quando procedono alla visita periodica delle cave, dovranno applicarsi unicamente le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinare del 3 Ottobre 1839.
- 60.° Per l' affissione delle leggi, editti ec. emanati dal Governo o dalle Autorità Compartimentali, è dovuto ai Cursori che ne sono incaricati, il rifacimento delle spese vive incontrate per questo oggetto.

61.° Ai casi non specialmente previsti in questo titolo, si applicheranno le disposizioni contenute nel titolo delle spese di giustizia criminale.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

62.° Tutte le disposizioni e consuetudini vigenti in proposito rimangono intieramente abolite in quanto siano contrarie alla presente tariffa.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.



CCCLXXX

( 33 )



**ILLUMINAZIONE A GAS**  
**DELLA CITTÀ DI FIRENZE**

---

**ORARIO**  
*per l' Anno 1860.*

---

FIRENZE  
NELLA STAMPERIA REALE

## AVVERTENZE

---

**L'** Illuminazione è permanente, o variabile secondo le Stagioni, e secondo l'importanza dei luoghi.

Le Lanterne sono divise in 4 Classi distinte con le lettere P. V. W. S.

Le Lanterne della Classe P stanno accese permanentemente in tutte le notti e per tutta la loro durata.

Le Lanterne della Classe V non si accendono per regola generale nelle ore nelle quali splende la Luna piena o quasi piena, eccettuati tre Mesi dell'Inverno a contare dal 15 Dicembre, durante i quali non si fa distinzione tra le dette due Classi dovendo il servizio dell'una e dell'altra essere permanente.

Le Lanterne della Classe W debbono estinguersi immancabilmente a un'ora dopo la mezza notte; nelle ore precedenti vanno esse pure soggette alla sospensione del servizio quando splende la Luna.

La quarta Classe S comprende le Lanterne che debbono accendersi soltanto in occasione di Feste straordinarie dietro un ordine speciale del Gonfaloniere.

Nelle seguenti Tavole è indicata per tutto l'Anno 1860 l'ora precisa di accensione e di estinzione delle Lanterne costituenti la 1. 2. e 3. Classe. Resta però in facoltà dell'Ingegnere Ispettore della Comunità di fare accendere le Lanterne V. e W. anche nelle ore escluse dalle dette Tavole, nelle quali la Luna è alta sul nostro Orizzonte, sempre che lo stato dell'atmosfera ne indichi il bisogno.

# Gennajo

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI	
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE		
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.		
D. 1	M. 6. 45	M. 6. 15	M. 1.	S. 5.	S. 5.	S. 5.	P. Q. ore 11 m. 29 da M.	
l. 2	» 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
m. 3	« 6. 45	« 6. 15	» 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
m. 4	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
g. 5	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
v. 6	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
s. 7	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.		
D. 8	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	L. P. ore 4 m. 1 da S.	
l. 9	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
m.10	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
m.11	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
g. 12	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
v. 13	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
s. 14	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5		
D. 15	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10		U. Q. ore 7 m. 33 da M.
l. 16	« 6. 45	» 6. 15	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10		
m.17	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10		
m.18	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10		
g. 19	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10		
v. 20	« 6. 40	« 6. 10	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15		
s. 21	« 6. 40	« 6. 10	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	L. M. ore 0 m. 50 da M.	
D. 22	« 6. 40	« 6. 10	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15		
l. 23	« 6. 40	« 6. 10	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15		
m.24	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20		
m.25	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20		
g. 26	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20		
v. 27	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20		
s. 28	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 25	« 5. 25	« 5. 25		
D. 29	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 25	« 5. 25	« 5. 25		
l. 30	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 25	« 5. 25	« 5. 25		P. Q. ore 5 m. 42 da M.
m.31	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 25	« 5. 25	« 5. 25		

# Febbraio

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
m. 1	M. 6. 25	M. 5. 55	M. 1.	S. 5. 30	S. 5. 30	S. 5. 30	
g. 2	» 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 30	« 5. 30	« 5. 30	
v. 3	« 6. 25	« 5. 55	» 1.	« 5. 30	« 5. 30	« 5. 30	
s. 4	« 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 30	« 5. 30	« 5. 30	
D. 5	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	
l. 6	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	
m. 7	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	L. P. ore 3 m. 5 da M.
m. 8	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	
g. 9	« 6. 15	« 5. 45	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
v. 10	« 6. 15	« 5. 45	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
s. 11	« 6. 15	« 5. 45	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
D. 12	« 6. 15	« 5. 45	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
l. 13	« 6. 10	« 5. 40	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	U. Q. ore 7 m. 21 da S.
m. 14	« 6. 10	« 5. 40	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	
m. 15	« 6. 10	« 5. 40	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	
g. 16	« 6. 5	» 5. 35	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	
v. 17	« 6. 5	« 5. 35	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	
s. 18	« 6. 5	« 5. 35	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	
D. 19	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
l. 20	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
m. 21	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	L. N. ore 8 m. 10 da S.
m. 22	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
g. 23	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	
v. 24	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	
s. 25	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	
D. 26	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
l. 27	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
m. 28	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
m. 29	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	P. Q. ore 8 m. 27 da S.

# Marzo

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
g. 1	M. 5. 45	M. 5. 15	M. 1.	S. 6. 10	S. 6. 10	S. 6. 10	
v. 2	« 5. 45	« 5. 15	« 1.	« 6. 10	« 6. 10	« 6. 10	
s. 3	« 5. 45	« 5. 15	« 1.	« 6. 10	« 6. 10	« 6. 10	
D. 4	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 6. 15	« 6. 15	« 6. 15	
l. 5	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 6. 15	« 6. 15	« 6. 15	
m. 6	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 6. 15	« 6. 15	« 6. 15	
m. 7	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	L. P. ore 1 m. 18 da S.
g. 8	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	
v. 9	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	
s. 10	« 5. 30	« 5.	« 1.	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
D. 11	« 5. 30	« 5.	« 1.	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
l. 12	« 5. 30	« 5.	« 1.	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
m. 13	« 5. 25	« 4. 55	« 1.	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	
m. 14	« 5. 25	« 4. 55	« 1.	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	U. Q. ore 9 m. 44 da M.
g. 15	« 5. 25	« 4. 55	« 1.	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	
v. 16	« 5. 20	« 4. 50	« 1.	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
s. 17	« 5. 20	« 4. 50	« 1.	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
D. 18	« 5. 20	« 4. 50	« 1.	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
l. 19	« 5. 20	« 4. 50	« 1.	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
m. 20	« 5. 15	« 4. 45	« 1.	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	
m. 21	« 5. 15	« 4. 45	« 1.	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	
g. 22	« 5. 15	« 4. 45	« 1.	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	L. N. ore 2 m. 34 da S.
v. 23	« 5. 10	« 4. 40	« 1.	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	
s. 24	« 5. 10	« 4. 40	« 1.	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	
D. 25	« 5. 10	« 4. 40	« 1.	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	
l. 26	« 5. 5	« 4. 35	« 1.	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
m. 27	« 5. 5	« 4. 35	« 1.	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
m. 28	« 5. 5	« 4. 35	« 1.	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
g. 29	« 5.	« 4. 30	« 1.	« 6. 55	« 6. 55	« 6. 55	
v. 30	« 5.	« 4. 30	« 1.	« 6. 55	« 6. 55	« 6. 55	P. Q. ore 7 m. 33 da S.
s. 31	« 5.	« 4. 30	« 1.	« 6. 55	« 6. 55	« 6. 55	



# Aprile

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
D. 1	M. 4. 55	M. 4. 25	M. 1.	S. 6. 55	«	«	
l. 2	« 4. 55	« 4. 25	«	« 6. 55	M. 1. 35	«	
m. 3	« 4. 55	« 4. 25	«	« 6. 55	« 2. 5	«	
m. 4	« 4. 55	« 4. 25	«	« 6. 55	« 2. 30	«	
g. 5	« 4. 50	S. 8. 45	S. 8. 45	« 7.	S. 7.	S. 7.	L. P. ore 10 m. 42 da S.
v. 6	« 4. 50	« 10. 20	« 10. 20	« 7.	« 7.	« 7.	
s. 7	« 4. 50	«	«	« 7.	« 7.	« 7.	
D. 8	« 4. 50	M. 0.	M. 0.	« 7.	« 7.	« 7.	
l. 9	« 4. 45	« 1. 50	« 1.	« 7. 5	« 7. 5	« 7. 5	
m. 10	« 4. 45	« 4. 15	« 1.	« 7. 5	« 7. 5	« 7. 5	
m. 11	« 4. 45	« 4. 15	« 1.	« 7. 5	« 7. 5	« 7. 5	
g. 12	« 4. 45	« 4. 15	« 1.	« 7. 5	« 7. 5	« 7. 5	
v. 13	« 4. 40	« 4. 10	« 1.	« 7. 10	« 7. 10	« 7. 10	U. Q. ore 2 m. 19 da M.
s. 14	« 4. 40	« 4. 10	« 1.	« 7. 10	« 7. 10	« 7. 10	
D. 15	« 4. 40	« 4. 10	« 1.	« 7. 10	« 7. 10	« 7. 10	
l. 16	« 4. 35	« 4. 5	« 1.	« 7. 15	« 7. 15	« 7. 15	
m. 17	« 4. 35	« 4. 5	« 1.	« 7. 15	« 7. 15	« 7. 15	
m. 18	« 4. 35	« 4. 5	« 1.	« 7. 15	« 7. 15	« 7. 15	
g. 19	« 4. 35	« 4. 5	« 1.	« 7. 15	« 7. 15	« 7. 15	
v. 20	« 4. 30	« 4.	« 1.	« 7. 20	« 7. 20	« 7. 20	
s. 21	« 4. 30	« 4.	« 1.	« 7. 20	« 7. 20	« 7. 20	L. N. ore 6 m. 32 da M.
D. 22	« 4. 30	« 4.	« 1.	« 7. 20	« 7. 20	« 7. 20	
l. 23	« 4. 25	« 3. 55	« 1.	« 7. 25	« 7. 25	« 7. 25	
m. 24	« 4. 25	« 3. 55	« 1.	« 7. 25	« 7. 25	« 7. 25	
m. 25	« 4. 25	« 3. 55	« 1.	« 7. 25	« 7. 25	« 7. 25	
g. 26	« 4. 25	« 3. 55	« 1.	« 7. 25	« 7. 25	« 7. 25	
v. 27	« 4. 20	« 3. 50	« 1.	« 7. 30	« 7. 30	« 7. 30	
s. 28	« 4. 20	« 3. 50	« 1.	« 7. 30	« 7. 30	« 7. 30	P. Q. ore 3 m. 23 da S.
D. 29	« 4. 20	« 3. 50	« 1.	« 7. 30	« 7. 30	« 7. 30	
l. 30	« 4. 20	« 3. 50	« 1.	« 7. 30	« 7. 30	« 7. 30	

# Maggio

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
m. 1	M. 4. 15	M. 3. 45	M. 1.	S. 7. 40	«	«	
m. 2	« 4. 15	« 3. 45	«	« 7. 40	M. 1.	«	
g. 3	« 4. 15	« 3. 45	«	« 7. 40	« 1. 15	«	
v. 4	« 4. 15	« 3. 45	«	« 7. 40	« 1. 30	«	
s. 5.	« 4. 10	S. 11. 10	S. 11. 10	« 7. 45	S. 7. 45	S. 7. 45	L. P. ore 7 m. 50 da M.
D. 6	« 4. 10	«	«	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
l. 7	« 4. 10	M. 1.	M. 1	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
m. 8	« 4. 5	« 3. 35	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
m. 9	« 4. 5	« 3. 35	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
g. 10	« 4. 5	« 3. 35	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
v. 11	« 4. 5	« 3. 35	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
s. 12	« 4.	« 3. 30	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	U. Q. ore 8 m. 5 da S.
D. 13	« 4.	« 3. 30	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
l. 14	« 4.	« 3. 30	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
m. 15	« 4.	« 3. 30	« 1.	« 7. 55	» 7. 55	« 7. 55	
m. 16	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 55	» 7. 55	« 7. 55	
g. 17	« 3. 55	» 3. 25	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
v. 18	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
s. 19	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
D. 20	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	L. N. ore 7 m. 35 da S.
l. 21	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 22	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 23	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
g. 24	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
v. 25	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
s. 26	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
D. 27	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	P. Q. ore 8 m. 52 da S.
l. 28	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 29	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 30	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 11. 40	« 11. 40	
g. 31	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 11. 50	« 11. 50	

# Giugno

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
v. 1	M. 3. 40	M. 3. 10	M. 1.	S. 8.	α	α	
s. 2	α 3. 40	α	α	α 8.	S. 8.	S. 8.	
D. 3	α 3. 40	α 3. 10	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	L. P. ore 5 m. 32 da S.
l. 4	α 3. 40	α 3. 10	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
m. 5	α 3. 40	α 3. 10	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
m. 6	α 3. 35	α 1.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
g. 7	α 3. 35	α 1.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
v. 8	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
s. 9	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
D. 10	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
l. 11	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	U. Q. ore 1 m. 50 da S.
m. 12	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
m. 13	α 3. 35	α 3. 5	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
g. 14	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
v. 15	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
s. 16	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
D. 17	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
l. 18	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
m. 19	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	L. N. ore 7 m. 2 da M.
m. 20	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
g. 21	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
v. 22	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
s. 23	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
D. 24	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
l. 25	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
m. 26	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	P. Q. ore 1 m. 18 da M.
m. 27	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
g. 28	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	
v. 29	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 10. 15	α 10. 15	
s. 30	α 3. 30	α 3.	α 1.	α 8.	α 8.	α 8.	

# Luglio

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
D. 1	M. 3. 30	M. 3.	M. 1.	S. 8.	S. 8.	S. 8.	
l. 2	» 3. 30	« 3.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 3	« 3. 30	« 3.	» 1.	« 8.	« 8.	« 8.	L. P. ore 4 m. 48 da M.
m. 4	« 3. 30	» 1.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
g. 5	« 3. 30	» 1.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
v. 6	« 3. 30	« 1.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
s. 7	« 3. 30	« 1.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
D. 8	« 3. 35	« 1.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
l. 9	« 3. 35	« 3. 5	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 10	« 3. 35	« 3. 5.	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
m. 11	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	U. Q. ore 6 m. 38 da M.
g. 12	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
v. 13	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
s. 14	« 3. 40	« 3. 10	« 1.	« 8.	« 8.	« 8.	
D. 15	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
l. 16	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
m. 17	« 3. 45	» 3. 15	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
m. 18	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	L. N. ore 2 m. 50 da S.
g. 19	« 3. 45	« 3. 15	« 1.	« 7. 55	« 7. 55	« 7. 55	
v. 20	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
s. 21	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
D. 22	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
l. 23	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
m. 24	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	
m. 25	« 3. 50	« 3. 20	« 1.	« 7. 50	« 7. 50	« 7. 50	P. Q. ore 6 m. 19 da M.
g. 26	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
v. 27	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
s. 28	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
D. 29	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
l. 30	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	
m. 31	« 3. 55	« 3. 25	« 1.	« 7. 45	« 7. 45	« 7. 45	

# Agosto

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P <i>ore min.</i>	V <i>ore min.</i>	W <i>ore min.</i>	P <i>ore min.</i>	V <i>ore min.</i>	W <i>ore min.</i>	
m. 1	M. 4.	M. 3. 30	M. 1.	S. 7. 35	"	"	L. P. ore 6 m. 12 da S.
g. 2	" 4.	S. 9. 40	S. 9. 40	" 7. 35	S. 7. 35	S. 7. 35	
v. 3	" 4.	" 9. 55	" 9. 55	" 7. 35	" 7. 35	" 7. 35	
s. 4	" 4. 5	" 10. 10	" 10. 10	" 7. 30	" 7. 30	" 7. 30	
D. 5	" 4. 5	" 10. 30	" 10. 30	" 7. 30	" 7. 30	" 7. 30	
l. 6	" 4. 5	"	"	" 7. 30	" 7. 30	" 7. 30	
m. 7	" 4. 5	M. 3. 35	M. 1.	" 7. 30	" 7. 30	" 7. 30	
m. 8	" 4. 10	" 3. 40	" 1.	" 7. 25	" 7. 25	" 7. 25	
g. 9	" 4. 10	" 3. 40	" 1.	" 7. 25	" 7. 25	" 7. 25	U. Q. ore 10 m. 3 da S.
v. 10	" 4. 10	" 3. 40	" 1.	" 7. 25	" 7. 25	" 7. 25	
s. 11	" 4. 10	" 3. 40	" 1.	" 7. 25	" 7. 25	" 7. 25	
D. 12	" 4. 15	" 3. 45	" 1.	" 7. 20	" 7. 20	" 7. 20	
l. 13	" 4. 15	" 3. 45	" 1.	" 7. 20	" 7. 20	" 7. 20	
m. 14	" 4. 15	" 3. 45	" 1.	" 7. 20	" 7. 20	" 7. 20	
m. 15	" 4. 15	" 3. 45	" 1.	" 7. 20	" 7. 20	" 7. 20	
g. 16	" 4. 20	" 3. 50	" 1.	" 7. 15	" 7. 15	" 7. 15	L. M. ore 11 m. 1 da S.
v. 17	" 4. 20	" 3. 50	" 1.	" 7. 15	" 7. 15	" 7. 15	
s. 18	" 4. 20	" 3. 50	" 1.	" 7. 15	" 7. 15	" 7. 15	
D. 19	" 4. 20	" 3. 50	" 1.	" 7. 15	" 7. 15	" 7. 15	
l. 20	" 4. 25	" 3. 55	" 1.	" 7. 10	" 7. 10	" 7. 10	
m. 21	" 4. 25	" 3. 55	" 1.	" 7. 10	" 7. 10	" 7. 10	
m. 22	" 4. 25	" 3. 55	" 1.	" 7. 10	" 7. 10	" 7. 10	
g. 23	" 4. 25	" 3. 55	" 1.	" 7. 10	" 7. 10	" 7. 10	P. Q. ore 1 m. 32 da S.
v. 24	" 4. 30	" 4.	" 1.	" 7. 5	" 7. 5	" 7. 5	
s. 25	" 4. 30	" 4.	" 1.	" 7. 5	" 7. 5	" 7. 5	
D. 26	" 4. 30	" 4.	" 1.	" 7. 5	" 7. 5	" 7. 5	
l. 27	" 4. 30	" 4.	" 1.	" 7. 5	" 11. 20	" 11. 20	
m. 28	" 4. 35	" 4. 5	" 1.	" 7.	"	"	
m. 29	" 4. 35	" 4. 5	"	" 7.	M. 0. 40	"	
g. 30	" 4. 35	" 4. 5	"	" 7.	" 2.	"	
v. 31	" 4. 35	S. 8. 25	S. 8. 25	" 7.	S. 7.	" 7.	L. P. ore 9 m. 42 da M.

# Settembre

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
s. 1	M. 4. 40	S. 8. 40	S. 8. 40	S. 6. 55	S. 6. 55	S. 6. 55	
D. 2	« 4. 40	« 9. .	« 9. .	« 6. 55	« 6. 55	« 6. 55	
l. 3	« 4. 40	« 9. 20	« 9. 20	« 6. 55	« 6. 55	« 6. 55	
m. 4	« 4. 45	« 9. 50	« 9. 50	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
m. 5	« 4. 45	« .	« .	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
g. 6	« 4. 45	M. 4. 15	M. 1. .	« 6. 50	« 6. 50	« 6. 50	
v. 7	« 4. 50	« 4. 20	« 1. .	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	
s. 8	« 4. 50	« 4. 20	« 1. .	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	U. Q. ore 11 m. 54 da M.
D. 9	« 4. 50	« 4. 20	« 1. .	« 6. 45	« 6. 45	« 6. 45	
l. 10	« 4. 55	« 4. 25	« 1. .	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	
m. 11	« 4. 55	« 4. 25	« 1. .	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	
m. 12	« 4. 55	« 4. 25	« 1. .	« 6. 40	« 6. 40	« 6. 40	
g. 13	« 5. .	« 4. 30	« 1. .	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
v. 14	« 5. .	« 4. 30	« 1. .	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	
s. 15	« 5. .	« 4. 30	« 1. .	« 6. 35	« 6. 35	« 6. 35	L. N. ore 6 m. 59 da M.
D. 16	« 5. 5	« 4. 35	« 1. .	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	
l. 17	« 5. 5	« 4. 35	« 1. .	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	
m. 18	« 5. 5	« 4. 35	« 1. .	« 6. 30	« 6. 30	« 6. 30	
m. 19	« 5. 10	« 4. 40	« 1. .	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
g. 20	« 5. 10	« 4. 40	« 1. .	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
v. 21	« 5. 10	« 4. 40	« 1. .	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	
s. 22	« 5. 10	« 4. 40	« 1. .	« 6. 25	« 6. 25	« 6. 25	P. Q. ore 0 m. 17 da M.
D. 23	« 5. 15	« 4. 45	« 1. .	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	
l. 24	« 5. 15	« 4. 45	« 1. .	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	
m. 25	« 5. 15	« 4. 45	« 1. .	« 6. 20	« 6. 20	« 6. 20	
m. 26	« 5. 15	« 4. 45	« 1. .	« 6. 20	« .	« .	
g. 27	« 5. 20	« 4. 50	« .	« 6. 15	M. 1. 10	« .	
v. 28	« 5. 20	« 4. 50	« .	« 6. 15	« 2. 20	« .	
s. 29	« 5. 20	« .	« .	« 6. 15	« .	« .	
D. 30	« 5. 20	« .	« .	« 6. 15	« .	« .	L. P. ore 2 m. 35 da M.

# Ottobre

GIORNI	Estinzione			Accensione			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
l. 1	M. 5. 25	S. 8.	S. 8.	S. 6. 10	S. 6. 10	S. 6. 10	
m. 2	« 5. 25	« 8. 35	« 8. 35	« 6. 10	« 6. 10	« 6. 10	
m. 3	« 5. 25	« 9. 10	« 9. 10	« 6. 10	« 6. 10	« 6. 10	
g. 4	« 5. 30	« 9. 55	« 9. 55	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
v. 5	« 5. 30	«	«	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
s. 6	« 5. 30	M. 5.	M. 1.	« 6. 5	« 6. 5	« 6. 5	
D. 7	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	
l. 8	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	U. Q. ore 0 m. 1 da M.
m. 9	« 5. 35	« 5. 5	« 1.	« 6.	« 6.	« 6.	
m. 10	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
g. 11	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
v. 12	« 5. 40	« 5. 10	« 1.	« 5. 55	« 5. 55	« 5. 55	
s. 13	« 5. 45	« 5. 15	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	
D. 14	« 5. 45	« 5. 15	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	L. N. ore 3 m. 36 da S.
l. 15	« 5. 45	« 5. 15	« 1.	« 5. 50	« 5. 50	« 5. 50	
m. 16	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	
m. 17	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	
g. 18	« 5. 50	« 5. 20	« 1.	« 5. 45	« 5. 45	« 5. 45	
v. 19	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
s. 20	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
D. 21	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	P. Q. ore 3 m. 11 da S.
l. 22	« 5. 55	« 5. 25	« 1.	« 5. 40	« 5. 40	« 5. 40	
m. 23	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	
m. 24	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 35	« 5. 35	« 5. 35	
g. 25	« 6.	« 5. 30	« 1.	« 5. 35	«	«	
v. 26	« 6. 5	« 5. 35	«	« 5. 30	M. 1. 20	«	
s. 27	« 6. 5	« 5. 35	«	« 5. 30	« 2. 20	«	
D. 28	« 6. 5	« 5. 35	«	« 5. 30	« 3. 20	«	
l. 29	« 6. 10	«	«	« 5. 25	«	«	L. P. ore 7 m. 51 da S.
m. 30	« 6. 10	S. 7. 15	S. 7. 15	« 5. 25	S. 5. 25	S. 5. 25	
m. 31	« 6. 10	« 8.	« 8.	« 5. 25	« 5. 25	« 5. 25	

# Novembre

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
g. 1	M. 6. 15	S. 8. 55	S. 8. 55	S. 5. 20	S. 5. 20	S. 5. 20	
v. 2	« 6. 15	« 9. 45	« 9. 45	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20	
s. 3	« 6. 15	«	«	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20	
D. 4	« 6. 15	M. 5. 45	M. 1	« 5. 20	« 5. 20	« 5. 20	
l. 5	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	
m. 6	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	U. Q. ore 40 m. 17 da M.
m. 7	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	
g. 8	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	
v. 9	« 6. 20	« 5. 50	« 1.	« 5. 15	« 5. 15	« 5. 15	
s. 10	« 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10	
D. 11	« 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10	
l. 12	« 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10	
m. 13	« 6. 25	« 5. 55	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10	L. N. ore 1 m. 36 da M.
m. 14	« 6. 25	» 5. 55	« 1.	« 5. 10	« 5. 10	« 5. 10	
g. 15	« 6. 30	» 6.	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5	
v. 16	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 5	» 5. 5	« 5. 5	
s. 17	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5	
D. 18	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5	
l. 19	« 6. 30	« 6.	« 1.	« 5. 5	« 5. 5	« 5. 5	
m. 20	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	P. Q. ore 9 m. 52 da M.
m. 21	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
g. 22	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
v. 23	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
s. 24	« 6. 35	« 6. 5	« 1.	« 5.	«	«	
D. 25	« 6. 40	« 6. 10	«	« 5.	M. 2. 10	«	
l. 26	« 6. 40	« 6. 10	«	« 5.	« 3. 10	«	
m. 27	« 6. 40	«	«	« 5.	«	«	
m. 28	« 6. 40	«	«	« 5.	«	«	L. P. ore 0 m. 34 da S.
g. 29	« 6. 40	S. 7. 35	S. 7. 35	« 5.	S. 5.	S. 5.	
v. 30	« 6. 40	« 8. 35	« 8. 35	« 5.	« 5.	« 5.	



# Dicembre

GIORNI	<i>Estinzione</i>			<i>Accensione</i>			LUNAZIONI
	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	LANTERNE	
	P ore min.	V ore min.	W ore min.	P ore min.	V ore min.	W ore min.	
s. 1	M. 6. 45	S. 9. 40	S. 9. 40	S. 5.	S. 5.	S. 5.	
D. 2	« 6. 45	« 9. 50	« 9. 50	« 5.	« 5.	« 5.	
l. 3	« 6. 45	«	«	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 4	« 6. 45	M. 6. 15	M. 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 5	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	U. Q. ore 6 m. 54 da S.
g. 6	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
v. 7	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
s. 8	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
D. 9	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
l. 10	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 11	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 12	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	L. N. ore 1 m. 39 da S.
g. 13	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
v. 14	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
s. 15	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
D. 16	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
l. 17	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 18	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 19	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
g. 20	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	P. Q. ore 6 m. 57 da M.
v. 21	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
s. 22	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
D. 23	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
l. 24	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 25	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
m. 26	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
g. 27	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
v. 28	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
s. 29	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	L. P. ore 4 m. 0 da M.
D. 30	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	
l. 31	« 6. 45	« 6. 15	« 1.	« 5.	« 5.	« 5.	



B-2913